Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1895 — Roma — Lunedì 14 Ottobre — NUMERO 242

DIREZIONE in Via Larga, nel Palazzo Baleani	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35.
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 612 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 2 aprile 1882, n. 705 (serie 3ª), col quale si approva lo Statuto ed il Ruolo organico dell'Opificio delle pietre dure in Firenze;

Riconosciuta l'opportunità di modificare tale Statuto per modo che l'Opificio nel mentre conserva le sue gloriose tradizioni per l'arte del commesso, può diventare un'utile istituzione pel restauro dei monumenti e per la riproduzione in gesso e galvanoplastica di opere d'arte a scopo di studio;

Vista la legge 1° agosto 1895, n. 461, che approva il bilancio di previsione per lo esercizio 1895-96 pel Ministero della Pubblica Istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il Regolamento ed il Ruolo organico per l'Opificio delle pietre dure in Firenze, annessi al presente decreto e firmati, d'Ordine Nostro, dal Ministro della Pubblica Istruzione.

Art. 2.

Ogni altra disposizione contraria alla presente, è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 5 settembre 1895.

UMBERTO.

G. BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

REGOLAMENTO per il R. Opificio delle pietre dure in Firenze

Art. 1.

Il R. Opificio delle pietre dure è riformato per modo che presti il proprio concorso nel restauro di monumenti e di pubbliche opere d'arte ed eseguisca riproduzioni in gesso o galvanoplastica a scopo di studio, oltre a continuare le sue tradizioni col restaurare antiche opere di commesso e altre decorazioni congeneri, a compierne delle nuove.

Art. 2.

All'Opificio è addetto un Direttore, un Segretario-Economo, due lavoranti capi-officina, due lavoranti sotto-capi officina, quattordici lavoranti, un portiere e due inservienti, retribuiti in conformità dell'organico annesso al presente Regolamento.

I lavoranti sono ripartiti in categorie corrispondenti ai principali generi di lavoro prodotti dall'opificio, vengono assunti in servizio ed impiegati a seconda dei bisogni dello stabilimento e delle loro rispettive attitudini.

La nomina dei nuovi lavoranti o la conferma degli straordinari che attualmente prestano servizio, sarà fatta di anno in anno su proposta della Direzione dell'opificio.

Art. 3.

L'opificio dipende direttamente dall'ufficio regionale per la conservazione dei monumenti della Toscana, e corrisponde con le amministrazioni superiori per mezzo di lui.

Art. 4.

I direttori degli uffici regionali per i monumenti, delle Gallerie e Musei e degli Istituti di belle arti del Regno, possono valersi dell'opera del R. opificio delle pietre dure per tutti i lavori che loro occorrano ed ai quali esso possa supplire, dopo averne avuta autorizzazione dal R. Ministero e rimborsando volta per volta lo opificio delle spese vive che dovesse sostenere per ogni singolo lavoro in più del suo bilancio ordinario.

Art. 5.

L'Opificio eseguisce lavori di commesso o di mosaico anche per conto di privati e tiene esposti in vendita i suoi prodotti.

Nel caso che il lavoro ordinato da privati abbia un importo presunto di oltre 300 lire, o che il costo di produzione dell'oggetto richiesto superi quella somma, la conclusione delle trattative è subordinata all'approvazione Ministeriale.

Art. 6.

I progetti delle opere di commesso che si avesse in animo di iniziare nell'Opificio dovranno essi pure riportare la preventiva approvazione del R. Ministero.

Art. 7.

Il Direttore dell'Opificio ha superiorità immediata su tutto il personale dello stabilimento, ne cura il buono andamento per la parte disciplinare, contabile e tecnica, in base alle leggi vigenti, ai regolamenti speciali del R. Opificio ed alle istruzioni superiori.

Assume, subordinato all'approvazione del R. Ministero ove occorra, a nome dello stabilimento, l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 5, e si occupa dello smercio degli oggetti destinati al pubblico.

Art. 8.

Il segretario economo ha la gestione della cassa e disimpegna tutte le funzioni amministrative, di contabilità e di segreteria.

È consegnatario del materiale grezzo, del materiale che ha subita riduzione e degli oggetti lavorati esposti nelle sale di ostensione, nonchè del mobiliare, delle macchine e degli arnesi.

Tiene il registro del personale, la contabilità dei singoli lavori, e cura, sotto gli ordini del Direttore, la disciplina fra i lavoranti.

Art. 9.

Le sale delle collezioni dell'opificio sono aperte con libero accesso tutt'i giorni, salvo i festivi, dalle ore 10 alle 16.

Roma, 5 settembre 1895.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della Pubblica Istruzione
G. BACCELLI.

ORGANICO dell'Opificio delle pietre dure in Firenze

Un Direttore a	L. 3000
Un Segretario-Economo a	» 2000
Due Lavoranti capi-officina a L. 1900	» 3800
Due Lavoranti sotto-capi-officina a L. 1700	» 3400
Quattro lavoranti a L. 1500	» 6000
Quattro lavoranti a L. 1300	» 5200
Due lavoranti a L. 1200	» 2400
Due lavoranti a L. 1100	» 2200
Due lavoranti a L. 1000	» 2000
Un portiere	» 1000
Due inservienti a L. 1000	» 2000
	L. 33000

Roma, 5 settembre 1895.

Visto, d'ordine di Sua Maestà,
Il Ministro della Pubblica Istruzione
G. BACCELLI.

Il Numero **CCXXXVI** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni prese nell'adunanza generale dei soci della Cassa di risparmio di Savignano il 20 aprile e 19 giugno 1895, relative ad alcune modificazioni da apportare alla Statuto in vigore di detta Cassa, approvato col R. decreto del 24 marzo 1892, n. CLXXIII (parte supplementare);

Vedute le deliberazioni prese dalla Congregazione di carità di Savignano il giorno 30 giugno 1895 e del Consiglio direttivo dell'Asilo infantile di detto Comune il giorno 8 luglio 1895;

Veduti gli articoli 19 della legge 15 luglio 1888 n. 5546 (serie 3ª) e 9 del regolamento per l'applicazione di essa legge, approvato col R. decreto del 4 aprile 1889, n. MMMCCXC (serie 3ª parte supplementare).

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo testo dello statuto della Cassa di risparmio di Savignano di Romagna, in conformità alle modificazioni deliberate dall'assemblea dei soci di detta Cassa nelle adunanze dei 20 aprile e 19 giugno 1895, composto di 102 articoli e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1895.

UMBERTO.

A. BARAZZUOLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili, approvato col R. decreto 5 giugno 1873, per la provincia di Chieti;

Visto che il Consiglio Provinciale di Chieti in adunanza del 17 novembre 1893 ha deliberato un nuovo capitolato generale e speciale per l'appalto dei lavori di manutenzione delle strade provinciali, e nelle adunanze del 19 novembre 1892 e 18 novembre 1893 ha deliberato un Regolamento speciale pel servizio dei lavori pubblici da eseguirsi in economia;

Visto che la Giunta Provinciale Amministrativa di Chieti, nell'adunanza del 17 aprile 1894, ha approvato le suddette deliberazioni, a senso della vigente legge Comunale e Provinciale;

Visto che nell'adunanza del 30 aprile 1894 la Deputazione Provinciale ha di urgenza deliberato in ordine alle modificazioni che, per effetto dei suindicati nuovi capitolati e Regolamento speciale, vengono apportate al preindicato Regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili;

Visto che nella successiva adunanza del dì 11 febbraio 1895, la Deputazione provinciale ha apportato ai capitolati e regolamenti suddetti tutte le modificazioni suggerite dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e dal Consiglio di Stato nei rispettivi pareri del 30 luglio 1894 e 4 gennaio 1895;

Visto l'art. 24 delle legge 20 marzo 1865, allegato *F*;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il nuovo testo unico del Regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili della provincia di Chieti, quale Regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal prefato Ministro, sarà unito al presente decreto insieme ai Capitolati generale e speciale.

Art. 2.

È approvato il Regolamento speciale pel servizio dei lavori pubblici della provincia di Chieti, da eseguirsi in economia, quale Regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro, sarà unito al presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del decreto stesso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dato a Roma, addì 16 giugno 1895.

UMBERTO.

G. SARACCO.

TESTO coordinato del regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali

Della costruzione delle strade provinciali.

Art. 1.

Il Consiglio provinciale disporrà i progetti di massima e quelli definitivi per la costruzione e radicale sistemazione delle nuove strade provinciali, indicandone i punti principali o le diverse esigenze, alle quali dovranno servire.

Art. 2.

L'ufficio provinciale del Genio Civile ne compilerà gli analoghi progetti, uniformandosi alle prescrizioni del regolamento pubblicato con ministeriale decreto del 4 ottobre 1868 relativo ai progetti delle opere nazionali.

Art. 3.

I progetti, vistati con approvazione dell'Ingegnere del Genio Civile della provincia, saranno trasmessi alla deputazione provinciale, che li sottoporrà all'approvazione del Consiglio provinciale.

Art. 4.

Le strade provinciali avranno generalmente la larghezza fra ciglio e ciglio di m. 6,00, dei quali m. 3,40 sono assegnati al capostrada, e m. 1,30 a ciascun dei marciapiedi.

Non pertanto nei casi eccezionali, con deliberazione del Consiglio, questa larghezza potrà essere ridotta a soli m. 5,00 ed estesa fino a m. 7.00.

Art. 5.

Sarà adoperata la forma trasversale a schiena sulle pianure e nelle mezze coste di poca inclinazione, e quella tetto, inclinata verso monte, nei tratti intagliati sopra pendici molto acclivi.

Art. 6.

La pendenza longitudinale non oltrepasserà il 5 0|0.

In caso eccezionale, e quando ostacoli insormontabili vi si opponessero, sarà tollerata la livellata del 7 0|0, purchè il tronco sviluppato a siffatta ragione non oltrepassi la lunghezza di mezzo chilometro.

Art. 7.

I lavori per aprire e sistemare nuovi tronchi di strade provinciali saranno dati in appalto sotto le condizioni indicate nel capitolato generale ed in quello speciale annesso al progetto e serbate le leggi di Amministrazione e di contabilità dello Stato.

Art. 8.

L'ufficio provinciale del Genio Civile avrà il compito della direzione, sorveglianza e misura dei lavori appaltati, e vi adempirà coll'intervento della deputazione locale, e con le norme e la divisione delle diverse attribuzioni che saranno indicate nel regolamento speciale del suo servizio.

Art. 9.

Saranno tenuti da chi specialmente è incaricato della direzione e sorveglianza dei lavori, esatti e regolari registri nei quali saranno notati i lavori che si eseguono, a misura del di loro avanzamento, con tutti i particolari che li riguardano e coi calcoli relativi.

Art. 10.

Questi registri saranno esibiti ad ogni richiesta, sia dall'Ingegnere Capo, sia dalla deputazione provinciale.

Art. 11.

Dai detti registri saranno estratti gli elenchi necessari a formare i certificati di pagamento a conto, secondo le prescrizioni dei relativi capitolati.

Art. 12.

Verificandosi il bisogno d'introdurre in un progetto già in corso di eseguimento variazioni ed aggiunte, le quali non siano previste dal contratto, e dian luogo ad alterazione dei prezzi di appalto, l'Ingegnere Capo promuoverà l'approvazione dell'Amministrazione provinciale, presentando, con suo speciale rapporto, una perizia

suppletiva da servire di base ad un appendice del contratto principale. Fino a che l'anzidetta perizia suppletiva non sarà stata approvata dall'Amministrazione, non sarà lecito all'Ingegnere Capo di ordinare l'intraprendimento dei lavori in essa contemplati.

Contravvenendosi a questa disposizione per parte dell'Ingegnere Capo o dall'Ingegnere incaricato della direzione di un lavoro, saranno essi responsabili d'ogni conseguenza delle date disposizioni.

Art. 13.

Si eccettuano i casi di assoluta urgenza, nei quali il ritardo potendo essere funesto alla riuscita od alla conservazione di una opera, l'ingegnere di sezione locale, interpellata in proposito la deputazione locale, e riportatone in iscritto la di lei adesione, potrà fare immediatamente intraprendere i lavori diretti a prevenire i temuti danni, dandone contemporaneamente partecipazione all'Amministrazione provinciale, per la occorrente sua omologazione ed all'Ingegnere Capo.

Art. 14.

L'Ingegnere Capo provvederà perchè dall'Ingegnere avente l'immediata direzione di un opera, e dall'aiutante destinato alla sorveglianza della medesima, sia tenuto esatto conto di ogni fase e giornaliera eventualità di ciascuna impresa, nonchè del numero degli operai giornalmente impiegati, onde poterne informare l'Amministrazione durante il corso dei lavori, e l'Ingegnere collaudatore, allora quando saranno compiuti i lavori, e ciò per abilitarli ad apprezzare, ove d'uopo, il merito dei rilievi ed eccezioni che venissero elevate per parte dell'appaltatore.

Il registro ove saranno notate queste eventualità ed il numero degli operai giornalmente impiegati, dovrà alla fine di ogni mese essere firmato dall'aiutante incaricato della sorveglianza locale, dall'Ingegnere Capo e dalla deputazione locale.

Art. 15.

Lo scandaglio essendo l'atto solenne e legale della ricognizione dei lavori eseguiti, in forza dei quali liberansi dei pagamenti in acconto all'appaltatore, deve perciò contenere un esame accurato dei lavori medesimi, e documentare che essi siano stati eseguiti in conformità del progetto e delle condizioni di appalto. Gli scandagli sono sottoscritti dall'Ingegnere direttore dell'opera, dallo Ingegnere capo, dalla deputazione locale incaricata della sorveglianza pei lavori e dall'appaltatore.

I lavori eseguiti nelle loro precise dimensioni verranno specificati in un libretto sottoscritto anche esso nell'ordine e dalle persone stesse che firmeranno gli scandagli parziali.

Gli scandagli saranno illegali e di niun valore, qualora la deputazione locale non fosse intervenuta alla misuratura dei lavori per mancanza d'invito, ovvero non fossero trascritti nel libretto, salvo quanto vien disposto nell'art. 52.

Art. 16.

Non sarà tenuto conto dell'eccesso sulle dimensioni stabilite nel progetto, purchè non si tratti di variazioni richiesto dalle circostanze, e approvate precedentemente dall'Amministrazione provinciale. Invece sarà tenuto stretto conto di quelle parti dell'opera, le cui dimensioni fossero minori di quelle stabilite nel progetto. In quest'ultimo caso, se le dimensioni potranno aumentarsi, sarà cura dell'Ingegnere locale invitare l'imprenditore a riparare questa sua mancanza: nel caso poi che ciò non potesse effettuarsi, ne sarà reso immediatamente conto all'Amministrazione provinciale per attendere le sue decisioni sulla demolizione o sulla tolleranza delle opere stesse, qualora esse non apportassero pregiudizio alla solidità o difetto o deformità all'opera intera.

Art. 17.

I deputati locali, incaricati della speciale vigilanza di un'opera, dovendo sottoscrivere gli scandagli o il libretto, saranno a cura dell'Ingegnere direttore locale invitati, non meno di due giorni prima, e nei modi indicati nell'art. 53, ad intervenire alla verificazione o scandaglio dei lavori, e più particolarmente di quelli che non si possono riconoscere dopo la loro esecuzione.

Art. 18.

La misura delle opere compiute deve contenere una esatta descrizione dei diversi lavori con le rispettive dimensioni, ed in essa si osserverà il medesimo ordinamento del progetto, affinchè agevolmente se ne possa fare il confronto.

Art. 19.

Compilata la minuta della misura, l'Ingegnere direttore dell'opera ne darà avviso all'Ingegnere capo che, colla deputazione locale si porterà a farne la debita verifica, presente l'appaltatore, od un di lui legale procuratore. Delle operazioni che all'oggetto si eseguiranno verrà compilato un processo verbale, nel quale si indicheranno le correzioni da farsi sulla minuta della misura, se ve ne fossero: e tanto quest'ultima, quanto il processo verbale saranno firmati dagl'intervenuti e dall'appaltatore.

Art. 20.

Messa in netto la misura, e tenuto conto di quanto si è stabilito nel verbale, sarà questa sottoscritta dall'Ingegnere direttore dell'opera, dall'Ingegnere Capo, dalla deputazione locale e dallo appaltatore o dal suo legale procuratore, intendendosi che colla semplice sottoscrizione di questo atto vengono senza eccezione di sorta accettate ed approvate dai sottoscritti tutte e singole le misure dei lavori eseguiti, contenute nell'atto istesso.

Art. 21.

Nel caso che l'appaltatore si rifiutasse alla sottoscrizione di che nell'articolo precedente, verrà ufficialmente invitato dal presidente della deputazione provinciale a produrre nello spazio di giorni 8 dalla data di questo invito le ragioni che lo inducano a tal negativa, onde, se queste fossero giuste, far correggere le misure controverse, e nel caso in cui l'appaltatore nello spazio di tempo sopra indicato non avesse prodotto le ragioni richiegli del suo rifiuto, s'intenderà in tal caso che l'atto stesso sia stato da lui approvato ed accettato, abbenchè, mancante della sua sottoscrizione.

Art. 22.

Allorchè si procederà alla verificazione della misura, si compilirà il verbale di collaudo e consegnazione. Se trattasi di un edifizio o di altra opera addetta ad uso speciale, l'Ingegnere Capo chiederà al presidente della deputazione provinciale che vi faccia intervenire colui che sarà destinato ad esserne il custode; se trattasi di strade, argini, ponticelli, od altro, l'appaltatore di costruzione dichiarerà di riceversene la consegnazione, per darla nel modo stesso, ed in conformità della misura a colui che ne prenderà l'appalto di mantenimento.

Art. 23.

I certificati di pagamento a favore degli intrapenditori sia che si riferiscano ad opere nuove, sia che riflettano opere di riparazioni stradali, saranno rilasciati, sotto l'esclusiva sua responsabilità, dall'Ingegnere Capo, il quale prenderà in ciò norma dalle disposizioni contrattuali e della conoscenza che avrà del progetto e della regolare esecuzione di ciascun lavoro.

Ad ogni modo non potendosi far pagamenti all'appaltatore se non precedono i regolari scandagli di lavori eseguiti, l'Ingegnere, con le formalità di sopra indicate, non potrà ricusarsi a fare gli scandagli, quando l'appaltatore abbia raggiunta quella quantità convenuta dei lavori che, secondo il contratto, determina il diritto ai pagamenti.

Ben vero sui lavori che non si possono riconoscere e valutare esattamente dopo la loro esecuzione, come sarebbero le fondazioni e gli esaurimenti, gli scandagli si faranno secondo il bisogno, e secondo richiederà l'interesse dell'Amministrazione, quand'anche i lavori non abbiano raggiunta la quantità convenuta nel contratto.

Art. 24.

Ultimati i lavori di appalto, se ne dispone dalla Deputazione provinciale la misura finale, e collaudazione per mezzo dell'In-

gegnere capo. Questi, tenendo presenti i registri, esaminando le opere eseguite in tutti i particolari, e valutando ancora le osservazioni, le rimostranze ed i rilievi, che possano eventualmente avanzarsi dalle imprese esecutrici, esporrà in apposito e circostanziato processo verbale il suo parere sull'entità, qualità, accettazione, e rispettivo pagamento finale delle opere eseguite.

Art. 25.

Avverso il parere del collaudatore, tanto l'Amministrazione provinciale, quanto la impresa esecutrice, hanno facoltà di ricorrere, appellandosi all'avviso del Consiglio superioriore dei LL. PP. al quale saranno trasmessi, tutta la pratica ed i relativi documenti per mezzo della presidenza della Deputazione provinciale.

Costruzione delle strade comunali ordinarie.

Art. 26.

I Consigli comunali delibereranno sulle nuove strade comunali, e ne ordineranno i relativi progetti.

Art. 27.

Questi progetti si comporranno degli atti indicati per progetti delle strade provinciali, saranno forniti da ingegneri scelti dall'Amministrazione comunale ed approvati dai Consigli comunali, e definitivamente dalla Deputazione provinciale, sentito l'Ufficio tecnico governativo della Provincia.

Art. 28.

In caso di modifiche fatte dalla Deputazione provinciale, sarà sentito nuovamente il Consiglio comunale.

Art. 29.

Le strade carreggiabili comunali ordinarie avranno la larghezza tra ciglio a ciglio di m. 5, dei quali m. 3 saranno assegnati alla carreggiata, e m. 1 per ciascun marciapiedi.

Nei casi eccezionali la larghezza potrà essere estesa a m. 6 o ridotta a m. 4, dei quali m. 3 saranno dati al capostrada e m. 1 ad un marciapiede selciato a piè della costa, nel quale caso la strada avrà la forma a tetto, inclinata verso monte.

Art. 30.

La pendenza longitudinale sarà la medesima delle strade provinciali.

Art. 31.

I lavori per la costruzione e sistemazione delle strade ordinarie comunali si mandano ad effetto colle norme fissate nel capitolato generale, ed in quello speciale, che deve essere annesso al progetto, sia per appalto all'asta pubblica, sia a licitazione privata ai termini di legge, sia ad economia per cura diretta dell'Amministrazione comunale, sia parte in economia e parte in appalto, il tutto a norma delle deliberazioni del Consiglio comunale approvate dalla deputazione provinciale.

Costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie e consortili.

Art. 32.

Per la costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie e delle strade consorziali, saranno consultati il regolamento per la esecuzione della legge del 30 agosto 1868 n. 4613 unito al decreto 11 settembre 1870 n. 6021 e la legge 20 marzo 1865 allegato *F*.

Manutenzione delle strade provinciali.

Art. 33.

Il mantenimento delle strade provinciali verrà eseguito per mezzo di appalto generale a prezzo chilometrico in piccoli lotti, in modo che ogni singolo appalto di mantenimento dovrà riflettere possibilmente un tratto di strada non più lungo di chilometri 20. L'Amministrazione provinciale, però, in casi eccezionali, ed inteso il parere dell'Ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale, potrà prendere speciali determinazioni.

Art. 34.

Le condizioni dell'appalto saranno prescritte dal capitolato generale e da quello speciale.

Art. 35.

Per ogni strada data in appalto vi sarà un numero di cantonieri o stazionari da determinarsi nel capitolato speciale.

Ad ogni stazionario sarà assegnato un tratto di strada, che possa curarlo e percorrerlo giornalmente.

Gli altri incumbenti ed obblighi dei cantonieri sono stabiliti nel capitolato generale.

Art. 36.

Gli stazionari sono scelti o cambiati dall'appaltatore e dipenderanno dall'Ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale, il quale potrà anche congedarli, quando si sperimentassero negligenti nel disimpegno del loro servizio.

Art. 37.

Gli stazionari sono stipendiati dall'appaltatore, e sono da lui pagati direttamente.

Art. 38.

L'oggetto di un appalto di mantenimento è quello di conservare la strada in tutti i tempi a comodo passaggio e nel perfetto stato di consegna fino al termine del periodo convenuto.

Tutte le altre particolarità, obblighi e diritti delle imprese di mantenimento formeranno oggetto di un capitolato generale per le opere stradali provinciali.

Art. 39.

Il periodo dell'appalto di mantenimento sarà non maggiore di anni nove, e decorrerà dal giorno nel quale ha fine la consegna.

Art. 40.

Sebbene l'appalto s'intende finito *ipso iure* allo spirare del periodo convenuto, pur tuttavia nel caso che l'Amministrazione allo spirare del periodo suddetto lo reputasse conveniente, l'appaltatore antico è obbligato di continuare il mantenimento della strada con lo stesso estaglio e colle stesse condizioni, per tutto quel tempo, non maggiore di un anno, che sarà necessario alla conclusione del novello appalto.

Art. 41.

È proibito espressamente di cedere in tutto o in parte l'appalto, farne sotto-appalti o ammettere soci, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione. Laddove a tale proibizione si contravvenisse, non solo sarà nulla ogni cessione, subappalto o Società, ma l'Amministrazione avrà diritto al ristoro dei danni, e potrà sciogliere il contratto, procedere ad un nuovo appalto, o ad ordine, oppure con incanti a termine abbreviato, e sempre a danno e spese del trasgressore.

Art. 42.

L'impresario sarà nell'obbligo di presentare un soggetto di soddisfazione dell'Amministrazione e munito di certificato d'idoneità, il quale intervenendo nel contratto si dichiari solidamente tenuto, in caso di morte o d'inadempienza di tutti o parte degli obblighi contrattuali dell'impresario, di continuare nello appalto collo stesso canone e cogli stessi patti fino al termine del periodo convenuto e colla piena responsabilità della cauzione data dall'impresario stesso, senza bisogno di consegnazione, o di altro atto; dovendo intendersi la di costui gestione come una stessa continuazione di quella del defunto o inadempiente impresario.

Art. 43.

L'Impresario ed anche il sostituto, nei casi preveduti dall'articolo precedente, dovranno eleggere un solo domicilio presso un notaio residente in Chieti, affinchè ivi, dove occorra, o si giudichi conveniente, sieno fatte tutte le intimazioni all'appaltatore dal Presidente della Deputazione Provinciale, gli ordini di servizio dell'Ingegnere capo, o in suo nome, o in nome dell'Amministrazione, saranno spediti all'appaltatore, il quale dovrà accusarne immediatamente ricevuta. L'Ingegnere capo potrà anche invitarlo a riceverli nell'ufficio tecnico provinciale facendogliene sottoscrivere la copia.

Art. 44.

Qualora in forza d'intimazione amministrativa o giudiziaria, o di un ordine dato, l'appaltatore non vi ottemperi, nè personal-

mento, nè per mezzo di legale rappresentante, le operazioni e gli atti poi quali sono fatte le intimazioni e dati gli ordini, avranno pieno effetto, e s'intenderà che l'appaltatore non abbia stimato necessario il proprio intervento, e ne accetti le conseguenze, senza potere allegare pretesti per la sua assenza.

Art. 45.

I concorrenti all'incanto, per essere ammessi a licitare dovranno giustificare la loro idoneità secondo le prescrizioni stabilite pei lavori di conto dello Stato, e depositare nella cassa provinciale una cauzione provvisoria o in numerario o in biglietti di banca o in titoli di rendita pubblica al portatore, corrispondente al decimo del prezzo su cui si aprirà l'incanto.

Nelle mani del segretario capo dell'Amministrazione provinciale, o chi per lui, sarà depositata, a titolo di anticipazione per le spese d'incanto e di contratto, una somma prudenziale da stabilirsi nel capitolato speciale, salvo la liquidazione finale.

La cauzione provvisoria rimarrà depositata nella Cassa provinciale fino al termine del contratto, nel quale a garanzia degli obblighi di appalto dovrà prestare una cauzione definitiva in numerario, o in titoli del Debito Pubblico al latore, o con ipoteca sopra beni stabili corrispondente a sei mesi di estaglio.

La cauzione definitiva sarà svincolata al termine dell'appalto e dopo che l'appaltatore avrà fatto regolare consegna della strada, da cui risulti aver egli esattamente e fedelmente adempite le condizioni del contratto, per modo che non resti in guisa alcuna contabilità verso l'Amministrazione.

Tutte le spese delle subaste, del contratto, non esclusa la copia esecutiva dell'istrumento per uso dell'Amministrazione, e due copie su carta libera, saranno a carico dell'impresario.

Parimenti andranno a carico dell'impresario le spese per le copie degli scandagli e misurature dei lavori straordinarii, dei processi verbali di consegnazioni e delle relative liquidazioni. Le spese per tutte le suddette copie saranno pagate a norma della tariffa esistente nell'ufficio tecnico provinciale, già approvata dalla Deputazione.

Della consegnazione delle strade.

Art. 46.

I capitolati generali di appalto redatti dall'ufficio tecnico provinciale ed approvati dalla Deputazione provinciale determineranno le norme della consegnazione delle strade provinciali.

Della manutenzione delle strade comunali ordinarie, obbligatorie consorziali.

Art. 47.

I Comuni interessati provvederanno alla manutenzione delle strade comunali e consorziali, sia per appalto generale a prezzo chilometrico, sia per appalto di fornitura, sia per economia, sia in qualunque altro modo che sarà reputato migliore dai Comuni o dai Consorzi.

Art. 48.

In caso di appalto il capitolato stabilirà gli obblighi tutti dell'appaltatore e dell'Amministrazione appaltante, tenute presenti le particolarità cennate dal regolamento diramato dal Ministero dei LL. PP. con decreto del 4 ottobre 1868, e quelle indicate per la manutenzione delle strade provinciali e quant'altro vien prescritto da questo regolamento.

Della sorveglianza delle strade:

Art. 49.

Spetta alla Deputazione provinciale di invigilare sulle strade provinciali, e le invigila, non solo direttamente, ma ancora col mezzo dei deputati locali, e dell'ufficio tecnico provinciale.

Art. 50.

I deputati locali sono nominati dalla Deputazione provinciale e saranno in rapporto diretto con essa per mezzo del presidente della Deputazione medesima. Le di loro funzioni sono gratuite. Essi dureranno in carica tre anni, e possono sempre confermarsi.

Art. 51.

La Deputazione locale invigilerà all'esatto adempimento degli obblighi contratti dagli appaltatori, costruttori o manutentori, ed alla fine di ogni trimestre invierà direttamente alla Segreteria della Deputazione provinciale un attestato, che indichi il tratto di strada sottoposto alla sua vigilanza; il suo stato viabile, se vi sieno difetti o contravvenzioni, e quali ed a chi imputabili.

Art. 52.

I deputati locali associeranno l' Ingegnere provinciale nelle visite trimestrali delle strade, e nelle altre visite per accertare i danni cagionati da cause straordinarie, nelle misure dei lavori e nella collaudazione. L' intervento di un solo dei deputati sarà sufficiente. Qualora i deputati locali, quantunque a tempo invitati, non fossero presenti, l' Ingegnere provinciale procederà da sè solo ai propri incumbenti, e farà menzione sul verbale della non presenza dei deputati locali, comprovando l' invito fatto a tempo opportuno.

Art. 53.

Nelle visite ordinarie e straordinarie ed altre verifiche, l'ufficio tecnico a tempo opportuno, darà avviso alla deputazione locale del giorno, dell'ora e del luogo in cui comincerà la visita. Ove lo stimi, potrà anche avvisare l'appaltatore. I deputati locali saranno invitati con lettera dell' ingegnere alla dimora di loro da ricapitarsi a mezzo dei rispettivi sindaci, ed in modo che l'invito pervenga a loro due giorni prima di quello in cui dovranno farsi le verifiche. Nei casi di urgenza, l' invito potrà farsi nel giorno stesso della visita.

Art. 54.

Le deputazioni locali possono anche sole, e senza la compagnia dell' Ingegnere incaricato, eseguire le visite ordinarie. Debbono poi eseguirle da se sole, quando il trimestre fosse per compiersi, e l'ufficio tecnico non avesse ancora fissato il convegno di cui all'articolo precedente.

Art. 55.

Esse alla fine di ogni trimestre invieranno direttamente alla segreteria della deputazione provinciale un certificato che indichi il tratto di strada visitato, il suo stato viabile, se vi sieno difetti o contravvenzioni, e quali, ed a chi imputabili.

Art. 56.

Indipendentemente da quello dei deputati locali, l'ufficio tecnico, ove non vi sieno osservazioni in contrario, rilascerà nella stessa epoca indicata nell'articolo precedente un altro certificato, secondo il modo attualmente in uso, ai piedi del quale indicherà se alla visita trimestrale intervenne il deputato locale, di cui tanto nell'affermativa, quanto nella negativa, declinerà il nome.

Art. 57.

In vista dei due certificati del deputato locale e dell'ufficio tecnico, la deputazione disporrà la liberanza dell'estaglio trimestrale convenuto nel contratto di appalto.

Ove manchi uno dei due certificati, la liberanza non potrà aver luogo. Ben vero, se quello del deputato locale non fosse pervenuto 15 giorni dopo l'epoca stabilita dall'art. 55 la liberanza sarà tratta nel solo certificato dell'ufficio tecnico.

La deputazione, malgrado il pervenimento dei due certificati, può rifiutare la liberanza dell'estaglio trimestrale quando abbia sospetti valevoli sul regolare mantenimento della strada.

Art. 58.

Se per inadempimento degli obblighi contrattuali, o per mancanze rinvenute sulla strada, o per contravvenzioni al presente regolamento imputabili all'appaltatore, l'ufficio tecnico stimasse non rilasciare il certificato di cui all'art. 56, dovrà farne rapporto alla deputazione provinciale, manifestando i provvedimenti che avrà adottati a carico dell'appaltatore.

Art. 59.

In occasione di danni cagionati da cause straordinarie, l'Ingegnere capo, appena ricevutone l'avviso dall'appaltatore, nel più breve termine possibile, inviterà la deputazione locale ad assistere alla verifica e misura di essi. Le riparazioni eseguite e i

danni verificati saranno consacrati in apposito verbale, sottoscritto dalla deputazione locale, dall'ingegnere incaricato e dall'appaltatore.

Art. 60.

Il verbale corredato della stima dei danni, sarà dall'ufficio tecnico inviato alla deputazione provinciale, la quale approverà, se lo stimi, la spesa, ed autorizzerà i lavori di riparazioni. Senza questa autorizzazione i lavori non potranno intraprendersi.

Art. 61.

Qualora però i danni verificati avessero interrotto o potessero interrompere il transito, o renderlo pericoloso minacciando la caduta di qualche frana o il crollamento di qualche opera d'arte, l'Ingegnere incaricato, udito il parere della deputazione locale farà immediatamente eseguire quei lavori che reputerà atti a rendere libero il transito e a tutelare la sicurezza pubblica e l'interesse dell'Amministrazione, rendendone immediatamente conto alla deputazione provinciale.

Art. 62.

Per la sorveglianza delle strade comunali e consorziali provvederanno i Comuni e le rappresentanze consortili. La deputazione provinciale però eserciterà, per mezzo dell'ufficio tecnico, l'alta sorveglianza sul servizio e sul mantenimento delle strade comunali obbligatorie e consorziali.

Dei lavori detti ad ordine e di quelli che si eseguono in economia sulle strade provinciali, consortili e comunali.

Art. 63.

Diconsi lavori ad ordine quelli o di costruzione, o di riparazione, o di mantenimento, che si affidano, o ad un appaltatore, o a qualunque altra persona riconosciuta del mestiere, senza formalità d'incanti e sotto la sorveglianza dell'ufficio tecnico.

Art. 64.

I due sistemi non possono adottarsi, se non quando i lavori non eccedono le L. 500 per le opere comunali; e le L. 3000 per quelli provinciali. Oltrepassando le suddette somme rimangono in piena osservanza le disposizioni contenute negli articoli 128 e 198 della legge comunale e provinciale.

Art. 65.

I lavori ad ordine quando siano di costruzione o di riparazione non debbono mai eccedere la cifra del progetto, e, quando siano di mantenimento, quella che era stata provveduta nel capitolato di appalto.

Art. 66.

Il prezzo dei lavori ad ordine, nei limiti stabiliti dal progetto o dal capitolato, si paga alla fine di ogni quindicina, quando siano di costruzione o di riparazione, in vista degli scandagli e quando siano di mantenimento, in vista dei certificati rilasciati dall'ingegnere incaricato, vidimato dalla deputazione locale o dal delegato consortile addetto all'opera o alla strada cui i lavori si riferiscono e vistato in ultimo dall'Ingegnere capo.

Art. 67.

Allorchè i lavori si conducono in economia, la mercede per la mano d'opera si paga direttamente agli operai o ai fornitori dei materiali provvisti, dal tesoriere alla fine di ogni settimana, in vista delle note che gli perverranno, e che saranno rilasciate dall'ingegnere incaricato col visto dell'Ingegnere capo, e vidimato dal segretario della deputazione o dal segretario del Consiglio d'amministrazione del consorzio, se i lavori riguardano un'opera consortile. Un duplicato di queste note, che l'Ingegnere capo o l'Ingegnere direttore del Consorzio certificheranno di essere soddisfatte a cura dei medesimi, e lo stesso giorno dell'eseguito pagamento, sarà inviato al Presidente della deputazione provinciale o del Consiglio di amministrazione, secondo che l'opera o la strada sia provinciale o consortile.

Art. 68.

Perchè i pagamenti settimanali dei lavori in economia non soffrano il ritardo che le formalità ordinarie di contabilità richiedono, sarà aperto un credito a favore dell'Ingegnere capo o dell'Ingegnere direttore del Consorzio sulla Cassa provinciale o consortile fino alla concorrenza di quella somma che la Deputazione o il Consiglio di amministrazione, volta per volta, reputerà sufficiente. Le note di cui all'articolo precedente terranno luogo di mandato, e giustificheranno l'esito, il duplicato di esse servirà di liberanza all'ufficio contabile dell'Amministrazione.

Art. 69.

Tanto nei lavori ad ordine, quanto in quelli in economia, la responsabilità dell'Ingegnere capo o dell'Ingegnere incaricato o dell'Ingegnere direttore di un Consorzio, che naturalmente è insita al rispettivo ufficio, si estende fino a garentire l'esatta esecuzione e la bontà dei lavori medesimi, per modo che essi, oltre la garenzia cui son tenuti in forza dell'art. 1639 del Codice civile in qualunque epoca rispondono *de proprio* di qualunque frode e di qualsiasi danno a scapito dell'Amministrazione.

Art. 70.

I deputati locali o i delegati consortili, quand'anche i lavori si conducono ad ordine o in economia, sono sempre tenuti a firmare gli scandagli o i libretti e a rilasciare i certificati.

Disposizioni generali.

Art. 71.

L'ufficio del Genio civile provinciale redigerà i capitolati generali, che comprenderanno le condizioni generali degli appalti e le indicazioni degli oneri contrattuali.

Art. 72.

A seconda dei contratti al rispettivo capitolato generale sarà alligato un atto speciale da compilarsi per ciascun lavoro.

I capitolati generali saranno approvati dalla Deputazione provinciale e saranno obbligatorî non solo per la Provincia, ma ancora pei Comuni e pei Consorzî.

Art. 73.

Gli appalti ora esistenti per la manutenzione delle strade provinciali a prezzo chilometrico saranno rimpiazzati a misura che avranno termine, colle norme prescritte dal presente regolamento.

Art. 74.

Terminato un contratto di appalto si procederà, con le norme stabilite nel capitolato generale e nel presente regolamento, alla consegna della strada al nuovo appaltatore, trattandosi di strada provinciale, ed all'Amministrazione del Consorzio, trattandosi di strada speciale.

Fatta la liquidazione delle mencanze o difetti della strada da imputarsi a carico dell'appaltatore ultimo consegnante, le mancanze o difetti stessi saranno a cura dell'Amministrazione riparati a danni e spese del vecchio appaltatore, trattandosi di strada provinciale, e dell'Amministrazione del Consorzio, trattandosi di strada speciale addivenuta consortile.

Il presente regolamento fu approvato con decreto reale del 5 giugno 1873, confermato con deliberazione del Consiglio provinciale in data 30 settembre 1883, e modificato con altra deliberazione dello stesso Consiglio provinciale del 17 novembre 1893.

Per il Presidente della Deputazione provinciale
T. D'ANNUNZIO.

Il Segretario Capo
V. ZECCA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà

Roma, addì 16 giugno 1895.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
G. SARACCO.

Amministrazione Provinciale di Abruzzo Citeriore

Regolamento speciale per le opere provinciali da potersi fare in economia votato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 18 novembre 1893.

Art. 1.

Designazione dei lavori che si possono fare in economia

I lavori provinciali che si possono fare in economia sono i seguenti:

a) Le riparazioni urgenti di guasti avvenuti in seguito a frane, scoscendimenti, corrosioni o rovina di manufatti, inondazioni, danni di guerra e simiglianti, nei limiti di quanto è strettamente necessario per ristabilire il transito;

b) Le fondazioni subacquee per ponti ed altre opere d'arte per le quali occorrono esaurimenti d'acqua non previsti nei contratti d'appalto, e sui quali non si riesca a concordare prezzi coll'imprenditore dei lavori principali;

c) Le assicurazioni, le concatenazioni e le demolizioni dei fabbricati e di manufatti cadenti, nonchè lo sgombramento dei materiali rovinati;

d) I lavori di ogni specie, quando non possono essere differiti, e dopo che siansi infruttuosamente esperimentati gl'incanti: oppure, nelle condizioni previste dalla legge, non siano riuscite le trattative private;

e) Gli studii ed i rilevamenti per la compilazione dei progetti; le esperienze di qualunque natura: l'acquisto di strumenti, macchine ed altro per queste esperienze;

f) I lavori e le provviste, allorchè sia stabilito doversi eseguire in economia a rischio di un appaltatore, in caso di rescissione di contratto, o per assicurare l'esecuzione dell'opera nel tempo prefisso del contratto;

g) I lavori indispensabili ed urgenti non compresi nei contratti d'appalto e da eseguirsi su aree con mezzi d'opera e servendosi di locali e di cave gia date in consegna alle Imprese;

h) I lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

Non si possono eseguire in economia lavori di un'importo superiore a L. 3000,00.

Art. 2.

Autorizzazione delle spese.

Quando non siano state specificatamente previste per una determinata somma a disposizione dell'Amministrazione nei rispettivi capitolati di appalto, le opere occorrenti per lavori da eseguirsi ad economia dovranno essere preventivate dalla deputazione in base a regolare proposta dell'Ufficio tecnico, corredato di regolare perizia. E nel caso che l'incominciamento dei lavori sia di assoluta urgenza, ne sarà chiesta autorizzazione al presidente della deputazione colla indicazione della presunta spesa, adempiendo di poi l'anzidetta prescrizione.

I lavori ad economia dovranno essere condotti colle migliori regole d'arte, atti ad assicurare la buona riuscita, e nella esecuzione di quelli di ufficio, a danno degli appaltatori, si osserveranno inoltre tutte quelle prescrizioni dei capitolati di appalto che si riferiscono a tali lavori.

Art. 3.

Perizia suppletiva.

Ove durante l'eseguimento dei lavori ad economia, si riconoscesse insufficiente la somma presunta per la relativa spesa, dovrà l'ufficio tecnico produrre una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione dell'eccedenza.

In nessun caso poi la spesa complessiva potrà superare quella debitamente autorizzata; e quando risultassero eccedenze sulla medesima, ne saranno solidamente responsabili l'ingegnere capo, autore della proposta, e l'ufficiale direttore dei labori ad economia, che avranno illegalmente ordinate le maggiori spese.

Art. 4.

Nomina dell'assistente.

Ordinato il lavoro ad economia, la deputazione provinciale provvederà alla nomina dell'assistente, che, secondo i casi, potrà essere o un aiutante dell'ufficio tecnico, o persona locale idonea a sorvegliare i lavori: nel quale ultimo caso, su proposta dell'ingegnere capo, la deputazione fisserà la mercede giornaliera da assegnarsi all'assistente.

Art. 5.

Richiesta di fondi.

Nello inoltrare la proposta detta nell'articolo 2 l'ingegnere capo dovrà promuovere con sollecitudine l'assegno dei fondi necessarii per i lavori ad economia, aspettando i quali, quando esista un appalto in corso e non si tratti di esecuzione di ufficio, potrà, dietro superiore autorizzazione, farvi fronte colle anticipazioni cui l'appaltatore fosse tenuto per contratto per opere al medesimo relative, ma non comprese nello stesso.

Art. 6.

Anticipazioni.

L'assegno sarà fatto con mandati a titolo d'anticipazione, coll'obbligo del rendiconto da prodursi secondo le norme prescritte dai vigenti regolamenti di contabilità.

Per anticipare i fondi necessari all'esecuzione dei lavori d'ufficio, comprese le spese maggiori di direzione e di sorveglianza, l'amministrazione potrà valersi delle somme liquidate o da liquidarsi in favore dell'appaltatore, delle somme ritenute sui pagamenti a rate, come pure della cauzione, la quale dovrà poi essere a suo tempo reintegrata dall'appaltatore.

Art. 7.

Materiali e mezzi d'opera provvisti dagli appaltatori.

Se in forza del suo contratto d'appalto un accollatario è tenuto a somministrare dei materiali giornalieri ed altri mezzi d'opera a richiesta dell'Ufficio tecnico, il corrispondente importare, valutato ai prezzi ed alle condizioni del contratto, gli dovrà essere corrisposto in base alle note ed al ruolo nominativo compilati in fine di settimana dall'assistente in contradditorio dell'accollatario, verificato e firmato dall'ufficiale dell'Ufficio tecnico incaricato.

Art. 8.

Materiali e mezzi d'opera provvisti direttamente dall'Amministrazione

Quando è l'Amministrazione che direttamente provvede per proprio conto a procurarsi i materiali ed i mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori ad economia, l'ingegnere direttore dei lavori, di accordo con l'assistente, destinerà i capi lavoranti ed i manovali dotati di requisiti necessari per farli eseguire secondo le buone regole d'arte.

Fisserà, in base ai prezzi correnti, la mercede giornaliera da assegnarsi ai capi lavoranti ed alle varie classi di operai, manovali e conduttori di mezzi di trasporto, a seconda della loro qualità ed abilità, e così fisserà pure i prezzi delle provviste e materiali occorrenti. Siffatte mercedi o prezzi dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Ingegnere capo.

Art. 9.

Registro giornaliero.

In apposito registro a fogli preventivamente numerati e cifrati dall'ingegnere capo l'assistente ai lavori dovrà scrivere ogni giorno il nome e cognome degli operai e conduttori di mezzi di trasporto presenti al lavoro, secondo la diversa loro classificazione, indicando nella corrispondente colonna la durata del lavoro fatto e la mercede assegnata a ciascuno.

Vi prenderà anche nota giornalmente della qualità, quantità e provenienza dei materiali e degli utensili somministrati a fornitura, con conto a parte delle macchine di ogni genere, quando trovansi sui cantieri e sono adoperate per esaurimento di cave di fondazione o per altro scopo.

Tale registro dovrà essere giorno per giorno sottoscritto dal-

l'assistente; ed all'ufficiale direttore incombe l'obbligo di verificarlo e di apporvi la propria firma ogni volta che si recherà sui lavori.

Art. 10.

Pagamenti anticipati dagli appaltatori.

Quando l'appaltatore avesse l'obbligo di fare le anticipazioni occorrenti pel pagamento delle spese incontrate dall'Amministrazione per le suindicate provviste e mezzi d'opera, sarà cura dell'ingegnere direttore di invigilare che siano puntualmente pagate, nella loro integrità, in fine di quindicina, le mercedi fissate ai giornalieri ed i noli dei mezzi di trasporto occorsi per quella somma che per ciascuno dei medesimi sarà indicata in uno stato nominativo, estratto dal registro summentovato, contenente la specificazione dei giorni di servizio e scritto in due esemplari, firmato dall'assistente nonchè dal predetto ufficiale; uno dei quali rimarrà nelle mani dell'appaltatore.

Per tale fine l'ingegnere direttore dovrà assistere al pagamento delle mercedi dovute, da fissarsi direttamente ai giornalieri e conduttori dei mezzi di trasporto, in base al detto stato nominativo, sul quale verrà apposta di fronte a ciascun nome la corrispondente firma, o il segno di croce, in presenza di due testimoni, a titolo di quietanza.

Le note delle spese per provviste e lavori, risultanti pure dal mentovato registro, dovranno essere liquidate ed approvate dall'ingegnere capo prima di prescrivere il pagamento all'appaltatore, il quale poi dovrà restituire al medesimo le note debitamente quietanzate per ottenere il rimborso del loro ammontare.

Sull'importo di queste note, come su quelle dei predetti stati nominativi, a decorrere dalla data del loro pagamento, dovrà conteggiarsi a favore dell'appaltatore l'interesse stabilito nel contratto d'appalto.

Art. 11.

Pagamenti direttamente fatti dall'Amministrazione.

In fine di ogni quindicina, a cura dell'assistente, sarà estratto dal registro lo stato nominativo degli operai e dei conduttori de mezzi di trasporto in un unico esemplare da riscontrarsi dall'ingegnere direttore; ed il pagamento delle mercedi, del pari che quello delle note di spese per provviste risultanti dal registro, sarà fatto direttamente dall'ingegnere predetto, il quale dovrà farsi dare o produrre le quietanze di ciascun riscuotente nel modo indicato nel precedente articolo. Ove si tratti di esecuzione d'ufficio, l'appaltatore, a danno del quale si eseguono i lavori, deve essere invitato a sottoscrivere i ruoli ogni quindicina e le note di spesa, e ad assistere ai pagamenti, e quando egli non aderisse a tale invito si farà sui detti documenti risultare che il pagamento ha avuto luogo senza il suo intervento, benchè richiesto.

Art. 12.

Relazione quindicinale.

In fine di ogni quindicina l'ufficiale direttore trasmetterà allo ingegnere capo una relazione sullo stato dei lavori eseguiti in economia con un conto sommario delle spese incontrate in detto periodo di tempo, rilevato da un regolare registro, che dovrà tenere all'uopo; l'ingegnere capo farà pervenire tale relazione alla deputazione con le sue osservazioni e proposte intorno ai provvedimenti che ravviserà più opportuni pel migliore andamento dei lavori, e col suo intervento cercherà di risolvere le difficoltà che fossero insorte, e prevenire disordini in cantiere.

Art. 13.

Riepilogo delle spese.

Tutti i ruoli delle spese per gli operai e mezzi di trasporto e tutti gli altri registri per provviste e lavori, dovranno essere posti in ordine dagli assistenti nel termine perentorio di giorni 10 dopo il compimento dei lavori e verranno rimessi all'ufficiale direttore per la compilazione del conto delle spese il quale dovrà essere sottoposto all'esame dell'ingegnere capo nel termine di altri 10 giorni successivi.

Art. 14.

Rendiconto generale.

Dopo avere attentamente esaminati, corretti, ove d'uopo, e vidimati i documenti tutti indicati nel precedente articolo, l'ingegnere capo li trasmetterà con una sua relazione alla deputazione. Se poi le spese eseguite in economia sono state divise in varie sezioni, l'ingegnere capo dovrà inoltre compilare un conto generale riassuntivo da trasmettersi, con tutti i documenti relativi, alla deputazione.

Art. 15.

Avviso ai creditori.

La deputazione dopo aver ricevuti i conti delle spese incontrate pei lavori ad economia, dovrà tosto pubblicare nei luoghi, ove occorre, un avviso per invitare quelli che per qualche impedimento non fossero stati soddisfatti della mercede loro dovuta ed avessero dei titoli di crédito per provviste o per danni sofferti per causa dei lavori eseguiti ad economia a presentare reclami entro il termine di 10 giorni.

Art. 16.

Collaudazione.

I lavori e forniture ad economia di un importo superiore a L. 6000 dovranno venire sottoposti a formale collaudazione prima che ne sia approvato il conto generale. Questa collaudazione non potrà essere affidata ad alcuna delle persone che hanno diretta o sorvegliata l'esecuzione dei lavori, e le provviste. Per lavori e forniture di un importo inferiore a L. 6000 basterà un certificato dell'ingegnere capo, che ne attesti la regolare esecuzione.

Art. 17.

Per quanto si riferisce ai lavori ad economia per le opere provinciali, s'intendono sostituite le condizioni, di cui al presente regolamento, a quelle accennate negli articoli 63, 64, 67, 68, 69, 70 del regolamento approvato con R. decreto 5 giugno 1873 per quanto vi si riferiscono.

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Il Segretario Capo
V. ZECCA.

Visto
Il Presidente
CIAVOLICH.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Roma, addì 16 giugno 1895
Il Ministro dei Lavori Pubblici
G. SARACCO.

CAPITOLATO generale per gli appalti di manutenzione delle strade provinciali

CAPITOLO I.

Oggetto e durata dell'appalto

Art. 1.

L'oggetto del presente appalto è quello di conservare la strada in tutti i tempi a comodo e sicuro passaggio, e nel perfetto stato di consegna, e così restituirla al termine del periodo convenuto.

Art. 2.

L'appalto non potrà essere mai maggiore di nove anni, e decorre dal giorno nel quale ha fine la consegna.

CAPITOLO II.

Della consegna

Art. 3.

La consegna dovrà farsi dopo la stipula del contratto, e nelle stagioni più opportune, quali sono i mesi di aprile e maggio, o ottobre e novembre.

Art. 4.

A tutela dei propri interessi la deputazione provinciale delegherà un suo rappresentante ed un ingegnere dell'ufficio tecnico. Il nuovo ed il vecchio appaltatore designeranno di comune accordo un arbitro che inappellabilmente dovrà risolvere le questioni che tra loro potessero insorgere e non interessassero l'amministrazione provinciale. Qualora gli appaltatori non convengano o non facciano la scelta cinque giorni prima della consegna, la nomina dall'arbitro sarà fatta dal rappresentante della deputazione provinciale.

Art. 5.

Laddove nel giorno stabilito per la consegna, o nei susseguenti per la continuazione, gli appaltatori non si presentino o non si facciano legalmente rappresentare, il delegato della deputazione provinciale destinerà un perito, il quale di ufficio rappresenti in tutti gli atti l'appaltatore manchevole, e gli liquiderà le competenze a carico di quest'ultimo.

Art. 6.

Ove la consegna si faccia dall'amministrazione provinciale all'appaltatore, o viceversa, saranno osservate le norme stabilite ne' precedenti articoli, meno per l'arbitro, il quale sarà nominato dall'onor. prefetto della provincia, nel solo caso che le parti non convengano nella scelta o non la facciano cinque giorni prima della consegna. Similmente nel caso che l'appaltatore si rendesse manchevole, le attribuzioni del delegato della deputazione provinciale sono conferite dall'onor. prefetto della provincia, il quale nominerà il perito e liquiderà le sue competenze.

Art. 7.

Col precedente verbale di consegna alla mano, l'ingegnere assistito dagli appaltatori e dall'arbitro, procederà alla verificazione di tutte le diverse opere della strada.

Al capostrada o carreggiata che costituisce l'oggetto più importante si faranno delle sezioni trasversali, e per determinare la spessezza compensata, si misureranno cinque altezze, una nel mezzo, due verso l'estremità e due altre ne' punti medi tra l'asse e i due contorni del capostrada. Queste sezioni debbono essere equidistanti tra loro, e la distanza sarà determinata dall'arbitro con l'approvazione del delegato della deputazione. L'arbitro farà pulire bene dal fango o dalla polvere il sito dove si deve fare il saggio, ed egli medesimo prenderà le altezze in presenza del delegato provinciale e dell'Ingegnere, il quale poi segnando in un libretto le sezioni, vi apporrà le corrispondenti altezze. Nel libretto medesimo sarà descritto lo stato de' fossi, dei passeggiatoi, delle fabbriche, e delle altre opere, e ne saranno notati difetti e le mancanze con le corrispondenti dimensioni.

Se nel descrivere il capostrada o carreggiata, s'incontrino irregolarità o alterazioni non riferite nella consegna precedente, si faranno nei siti corrispondenti od in quelli prossimi, delle sezioni per determinarne l'estensione e descriverne i particolari.

In generale si dichiara che le proporzioni tra brecciame e tritume saranno di 3,60 ad 1, ossia di 3,60 di massa ed 1 di detrito, salvi i casi nei quali diversamente si trovasse stabilito.

Art. 8.

Terminato il lavoro della giornata i due appaltatori e l'arbitro firmeranno foglio per foglio insieme con l'ingegnere e col rappresentante provinciale, quella parte della consegna eseguita e trascritta nel libretto.

Questi elementi di fatto così stabiliti, formeranno titolo e non potranno essere impugnati.

Art. 9.

Il rappresentante dell'amministrazione avrà sempre facoltà di sospendere la consegna della strada, senza che gli appaltatori abbiano dritto ad elevare per questo fatto qualsiasi gravame. Della sospensione sarà fatto rapporto motivato alla deputazione provinciale.

Art. 10.

Il deposito di brecciame che, come in appresso si dirà, deve tenersi sulla strada per il giornaliero mantenimento sarà pagato dal nuovo al vecchio appaltatore al prezzo netto dell'antica tariffa.

Art. 11.

Tutte le mancanze o difetti della strada non risultanti dal verbale di consegna o da altro verbale posteriore ed imputabili al vecchio appaltatore, saranno, a cura dell'amministrazione riparati a danno e spese del vecchio appaltatore. Perchè si abbia una norma fissa, resta dichiarato che la liquidazione delle mancanze sarà valutata ai prezzi così dell'antico, come del nuovo appalto. L'appaltatore consegnante dovrà pagare all'amministrazione l'importo che risulterà maggiore. L'appaltatore novello, ove venga incaricato di rimettere le mancanze, sarà pagato dalla medesima amministrazione a' prezzi del proprio appalto.

Art. 12.

Dovendo l'appaltatore antico riconsegnare il capostrada di uniforme spessezza secondo la consegna, non si ammetteranno compensazioni delle altezze fuorchè tra saggi di porzioni di strada lunghe non più di un chilometro. Ove ne risulterà eccesso di altezza, questo andrà a beneficio della strada e si consegnerà al novello appaltatore l'altezza maggiore, senza che l'antico possa pretendere alcun compenso.

CAPITOLO III.

—

Obblighi dell'appaltatore.

Art. 13.

L'appaltatore terrà sempre tutta la strada in perfetta condizione di viabilità e in corrispondenza delle sezioni trasversali allegate ai verbali di consegna.

Le rotaie, le buche e le parti concave, le prominenze, le pietre sporgenti, il fango in tempo di pioggia e la polvere in tempo di asciutto, si debbono riguardare come gravi contravvenzioni agli obblighi dell'appalto. Se pertanto si troverà in qualunque tempo fango e polvere sulla strada, senza che un competente numero di operai vi si trovi impiegato ad isgombrarnela, o si rinvenissero buche, rotaie, parti concave, prominenze, pietre sporgenti, sarà soggetto l'appaltatore alla multa di 2 centesimi di lira per ogni metro lineare di strada in contravvenzione del presente articolo.

Art. 14.

Il brecciame deve essere di buona qualità, vagliato e bene espurgato dalla parte terrosa, ed avere dimensioni tali da passare attraverso di un anello del diametro di mm. 45, salvo il caso previsto dall'art. 16.

Art. 15.

L'acquisto e il trasporto del brecciame sia dalle cave sia dai terreni resta a carico dell'appaltatore, il quale dovrà previamente munirsi del parere favorevole dell'ingegnere capo sulla bontà e qualità del brecciame.

Art. 16.

L'appaltatore è in obbligo di eseguire ne' mesi di marzo ed aprile un risarcimento generale, e ne' mesi di ottobre e novembre la covertura generale, ed i risarcimenti giornalieri col brecciame minuto. Per non rendere incomodo il pubblico passaggio la covertura generale si farà per tronchi alternati e per le lunghezze da prescriversi a tempo proprio dall'ingegnere incaricato, quale lunghezza però non potrà essere in ogni anno mai minore di un terzo della totale lunghezza del tronco dato in appalto, a seconda del traffico e della importanza della stada.

Art. 17.

L'appaltatore sarà tenuto di far trovare approntata verso la fine di settembre la quantità bisognevole di brecciame per la covertura generale, di cui all'articolo precedente, e nel mese di marzo deve ammannire il brecciame necessario per un generale

risarcimento. Per potere eseguire i giornalieri risarcimenti deve tenere in tutti i tempi nella strada una competente provvisione di brecciame minuto che si deve continuamente supplire a mano a mano che se ne farà consumo.

I depositi del brecciame non debbono mai ingombrare il capostrada: debbono essere fatti di figura prismatica, la cui base non oltrepassi un metro di larghezza e debbono essere situati lungo un solo passeggiatoio, e segnatamente lungo il margine de' fossi di scolo.

Trovandosi dei depositi di brecciame che occupino la sola guida del capostrada, l'appaltatore incorrerà nella multa di L. 1,00 per ogni cumulo.

Art. 18.

L'appaltatore dovrà in ogni tempo mantenere i passeggiatoi perfettamente spianati con la debita pendenza verso i fossi, farvi tagliare le erbe che rendono incomodo il passaggio, e farvi sgombrare le pietre ed altri materiali che si potessero gittare. Nei mesi di marzo ed ottobre sarà specialmente obbligato di farvi eseguire uno spianamento generale e rettificare gli orli e le pendenze, provvedendo a sue spese per la terra a ciò occorrente.

Art. 19.

Sarà obbligo dell'appaltatore di mantenere sempre espurgati i fossi delle strade per la debita larghezza e profondità, affinchè le acque delle piogge vi fluiscano liberamente. Del pari dovrà tenere in tutti i tempi sgombrate le luci dei ponti e ponticelli in modo che le acque vi abbiano libero corso.

Art. 20.

Sarà obbligo dell'appaltatore di mantenere espurgati i ponti rovesci (gavete) i basolati, i selciati, i ponti, le platee, le catene e traverse ne' fossi e burroni, e rimettere in calce o surrogare tutti i basoli che durante l'appalto si manifesteranno smossi, o rotti e di risarcire i selciati.

Art. 21.

Sarà parimenti tenuto l'appaltatore al mantenimento superficiale di tutte le fabbriche che sono nella strada. A tale oggetto dovrà avere speciale cura di svellere con le intere radici le erbe e gli alberi che vi andassero allignando e farvi le necessarie riboccature in calce, ed i bisognevoli risarcimenti d'intonaco. Baderà alla conservazione de' muri a secco riparandone le parti degradate, come dei passamani sui parapetti dei ponti, o de' muri di sostegno, specialmente rimettendo in calce i passamani tanto che siano smossi o fatti cadere per qualunque causa. Curerà infine di rimettere prontamente le colonne chilometriche che fossero abbattute o inclinate.

Art. 22.

Con la massima cura l'appaltatore deve invigilare alla conservazione dei ponti in legno della strada, a badare specialmente che non siano danneggiati dalla mano dell'uomo. Come pure ha l'obbligo di invigilare che non siano danneggiati o distrutte le piantagioni di proprietà provinciali e descritte nel verbale di consegna o in quelli successivi.

Art. 23.

L'appaltatore sarà obbligato di mantenere a proprie spese quel numero di stazionarii, che verrà fissato per ciascuna strada ne' capitoli speciali.

Ad ogni stazionario verrà assegnato un tronco di strada per poterlo curare e percorrere giornalmente, e per poter invigilare anche alla custodia delle piantagioni consegnate, agli abusi che si possono commettere dai proprietarii limitrofi, e denunciare e constatare le contravvenzioni, e poter infine contribuire con la presenza e con l'opera sua nelle occorrenze alla sicurezza dei viandanti.

Tali stazionari stipendiati dall'appaltatore, potranno da lui essere scambiati con altri; ma dipenderanno dall'ingegnere capo, e dai costui subalterni incaricati della strada, per eseguire tutte le disposizioni di servizio che verranno loro date, e potranno, dove si sperimentassero negligenti, essere congedati dall'ingegnere incaricato e l'appaltatore li dovrà surrogare con altri più diligenti. Sarà obbligo dell'appaltatore di dare i nomi in iscritto degli stazionari all'ingegnere al principio dell'appalto e quante volte li scambierà. E qualora nelle sue visite l'ingegnere non troverà uno stazionario lungo il tronco di strada assegnatogli, per ogni stazionario che sarà riconosciuto mancante, l'appaltatore verrà assoggettato ad una multa di L. 5,00.

Art. 24.

Al momento della stipulazione del contratto dovrà prestarsi dall'appaltatore la cauzione definitiva nel modo e nella maniera stabiliti nel capitolato speciale. Tutte le spese d'incanto e di contratto, non esclusa la copia esecutiva dell'istrumento per uso dell'Amministrazione e quella su carta semplice per l'ingegnere capo saranno a carico dell'appaltatore. Egli inoltre potrà farsi estrarre, a sue spese, una copia del verbale di consegna della strada per curarne in conformità il buon andamento.

Art. 25.

L'appaltatore sarà nell'obbligo di scegliere un soggetto di soddisfazione dell'amministrazione e munito del certificato d'idoneità, il quale intervenendo nel contratto, si obblighi per qualunque causa d'impedimento di continuare nello appalto con lo stesso estaglio e con gli stessi patti sino al periodo convenuto, e con la piena responsabilità della cauzione data dall'appaltatore aggiudicatario, senza bisogno di nuova consegna della strada o di altro atto, dovendo intendersi la gestione di quest'altro soggetto intervenuto nel contratto come una stretta continuazione di quella dell'appaltatore aggiudicatario medesimo.

Art. 26.

In caso d'impedimento o di morte dell'appaltatore titolare, il sostituto subentrerà nell'appalto, come si è detto innanzi, e dovrà nominare un altro sostituto, pel quale saranno applicabili i patti compresi nel presente articolo, segnatamente per l'impegno della cauzione.

Art. 27.

L'appaltatore ed il supplente dovranno eleggere un solo domicilio presso un notaio residente in Chieti, affinchè ivi, dove occorra, o si giudichi conveniente, sieno fatte tutte le intimazioni all'appaltatore dal presidente della deputazione: gli ordini di servizio saranno spediti all'appaltatore, il quale dovrà accusarne immediatamente ricevuta.

CAPITOLO IV.

Dei lavori a danno

Art. 28.

Non si procederà alla formazione della copertura e dei risarcimenti generali se prima non si sia tolto dal capostrada tutto il fango e tutta la parte triturata e ridotta in polvere.

L'appaltatore deve prima eseguire un generale risarcimento del capostrada già nettato scrupolosamente e dopo spargere la nuova copertura.

La trasgressione di questi obblighi darà all'amministrazione il diritto di fare scomporre il capostrada ed emendarne tutti i difetti a spese dell'appaltatore.

Art. 29.

Se in qualsiasi tempo dell'anno si constatassero nel capostrada sbrecciature o miscuglio di terra o fango, l'amministrazione avrà il dritto di fare svellere la copertura che abbia tali difetti e costruire la nuova con ottimo brecciame a danno e spese dell'appaltatore al quale inoltre sarà inflitta una multa di 60 cent. per ogni metro quadrato di copertura avente tali difetti.

Art. 30.

Oltre all'obbligo che ha l'appaltatore di sgombrare dal capostrada tutto il fango prima di eseguire le coverture e i risarcimenti generali, a sue cure e spese, in ogni tempo deve far togliere quello che vi si forma successivamente. Il fango sarà accumulato sui passeggiatoi, e tosto che sarà asciutto, si dovrà rimuovere a cura e spese dell'appaltatore. Lo stesso si farà della polvere, di cui si è parlato nell'articolo precedente. Nel caso di

trasgressione a questi obblighi l'amministrazione provinciale farà togliere il fango e la polvere a danno e spese dell'appaltatore.

Art. 31.

A danno e spese dell'appaltatore saranno risarcite e spianate le rotaie che hanno luogo quando la strada non sia mantenuta con diligenza e non si trovi sgombrata dal fango.

Art. 32.

Se nei mesi di aprile ed ottobre non si trovi approntata la quantità di brecciame necessaria per la covertura e pe' risarcimenti, sarà di tale violazione redatto processo verbale dall'ingegnere capo, il quale presi gli ordini della deputazione provinciale, provvederà per l'ammannimento a danno dell'appaltatore.

Art. 33.

Se il brecciame è di cattiva qualità o è mescolato con terra, o se il capostrada non è perfettamente sgombro dal fango ovvero dalla polvere, l'amministrazione, dietro processo verbale dell'ingegnere, farà eseguire a danno dell' appaltatore il trasporto del brecciame cattivo o mescolato con terra, con altro di buona qualità, e lo sgombro del fango e della polvere.

Eguale facoltà avrà l'amministrazione per far regolarizzare il piano stradale sul quale esistessero buche, rotaie, parti concave, prominenze o pietre sporgenti.

Art. 34.

Avvenendo contravvenzioni relative alle comunicazioni tra le pubbliche strade ed i fondi che le fiancheggiano, o alle occupazioni de' fossi, o verificandosi per forza maggiore o per fatto imputabile alla mano dell'uomo, qualsiasi modificazione o guasto o servitù alla strada, o contravvenzioni al regolamento di polizia stradale, l'appaltatore dovrà farne immediato rapporto all'ingegnere capo. Non adempiendo a tale obbligo il guasto o danno sarà a lui imputabile.

Art. 35.

Qualora in forza d'intimazione amministrativa o giudiziale, o di un ordine dato, l'appaltatore non vi ottemperi nè personalmente, nè per mezzo di legale rappresentante, le operazioni e gli atti, pei quali sono fatte le intimazioni, e dati gli ordini, avranno pieno effetto, e s'intenderà che l'appaltatore non abbia stimato necessario il proprio intervento, e ne accetti le conseguenze, senza poter allegare pretesti per la sua assenza.

Art. 36.

L'ammontare delle opere per lavori eseguiti a danno e delle multe derivanti da' processi verbali sarà ritenuto sul certificato di pagamento dell' estaglio del trimestre nel quale sono avvenute; in caso d'insufficienza, sui certificati degli estagli successivi.

CAPITOLO V.

Dei lavori ordinari e straordinari

—

Art. 37.

I danni che possono avvenire in una strada si distinguono in due classi. Nella prima sono compresi quelli che sono l'effetto del traffico e di qualunque causa ordinaria. Nella seconda classe si annovereranno i danni prodotti da causa straordinaria e da forza maggiore, irresistibile, come le frane, la caduta delle fabbriche, l'irruzione di un fiume e di un torrente anche temporanea.

I danni della prima classe vanno sempre riparati a spesa e cura dell'appaltatore, al quale quando ne trascuri il risarcimento, è assegnato dall'ingegnere un termine non mai maggiore di 15 giorni e regolato sull'importanza del lavoro e sulla necessità e comodità al pubblico traffico: elasso il termine assegnato si procede al lavoro in danno nel modo che l'amministrazione stima conveniente.

Per la seconda classe, che rimaner deve a carico dell'amministrazione, l'azione della forza maggiore e irresistibile, si riconosce e si misura dalla importanza della spesa che occorre a risarcire il danno che ne è prodotto. I danni che consistono in corrosioni e svellimenti di materiali del capostrada, o in gravi degradazioni sulla superficie stradale si reputano sempre attribuibili alla causa ordinaria in tutto o in parte, semprechè la spesa necessaria a ripararli nell'intervallo di due chilometri non superi L. 120; di modo che l'eccesso sulla somma corrispondente a siffatto limite rappresentando riparazioni di danni della seconda classe andrà solo a carico dell'amministrazione. Del pari gl'ingombramenti della strada per materiali provenienti da frane, da scoscendimenti o da depositi temporanei di fiumi e di torrenti si attribuiranno a causa ordinaria in tutto o in parte secondo che nello intervallo di due chilometri la spesa dello sgombramento non superi lire 100, e in tal caso il solo eccesso sulla somma che a tale limite corrisponde sarà a carico dell'amministrazione come riparazioni di danni della classe degli straordinari.

Resta espressamente dichiarato che i danni da valutarsi nella estensione di due chilometri devono essere quelli soli avvenuti in un medesimo tempo senza che possono mai cumularsi quelli di epoche diverse comunque negli stessi due chilometri. Si dichiara inoltre che il concorso dell'amministrazione alla riparazione di danni straordinari è subordinato alle norme stabilite nei seguenti articoli.

Si dichiara pure che a carico dell'appaltatore resta sempre la perdita o la degradazione degli ammannimenti.

Art. 38.

Sorgendo questioni di qualsiasi natura sui lavori di riparazione ordinaria e straordinaria, e l'appaltatore si rifiutasse dietro ordine di servizio di eseguirli a sue spese, l'amministrazione li farà eseguire a danno dell'appaltatore.

Art. 39.

Tutti i lavori non di mantenimento saranno detti lavori straordinari, qualunque sia l'oggetto loro, cioè, principalmente, o di riparazione o di miglioramento. Per tutti siffatti lavori straordinari che possano abbisognare sulle strade appaltate a mantenimento, in ciascun contratto e per ciascuna strada si stabilirà una tariffa di prezzi preceduta dalle principali condizioni di arte per la qualità, il lavorio di materiali, le proporzioni degl'ingredienti per le malte, il magistero ecc. e sopra di essi prezzi cadrà il ribasso che risulterà dalle subaste.

Per quei lavori, i prezzi dei quali si potranno desumere dai prezzi della tariffa, andrà egualmente fatto il ribasso anzidetto. Per i lavori poi i prezzi dei quali non sono assolutamente previsti nella tariffa, l'ingegnere ne proporrà i mezzi mediante una rigorosa analisi.

Resta dichiarato che fino alla spesa presuntiva di L. 2000 l'appaltatore di mantenimento avrà l'obbligo e il diritto di eseguire qualunque lavoro straordinario.

Art. 40.

Compiuti i lavori straordinari l'appaltatore di mantenimento ne prenderà la consegna quantunque non fossero stati i lavori eseguiti e ne curerà la conservazione.

CAPITOLO VI.

Dell' Estaglio

—

Art. 41.

Per tutti gli obblighi imposti come sopra all'appaltatore gli sarà corrisposto un annuale estaglio da convenirsi nel contratto. Il pagamento di tale estaglio si farà per trimestri posticipati presso la cassa provinciale.

Art. 42.

L'estaglio menzionato nel precedente articolo sarà stabilito a chilometro, e rimarrà inalterabile, nè l'appaltatore potrà pretendere aumento alcuno, o qualsivoglia indennità, sia per passaggio di truppa e di convogli militari, sia per accrescimento di traffico sulla strada, ancorchè fosse dovuto ad interruzione di passaggio su di altre strade, o per alzamento di prezzi, o per nuove opere ag-

giunte, o in generale da qualunque altra causa preveduta, impreveduta e imprevedibile.

Art. 43.

Ove per qualsiasi causa, e specialmente per motivo di rettifiche, la strada dovesse subire modificazioni in lunghezza o larghezza, l'appaltatore non potrà pretendere alcun compenso; solo avrà dritto a conseguire l'estaglio chilometrico convenuto in proporzione della lunghezza aumentata; ben inteso però che gli sarà diminuito, anche in proporzione, l'estaglio chilometrico convenuto, ove la strada venisse accorciata.

Art. 44.

Sebbene l'appalto s'intende finito *ipso iure*, allo spirare del termine convenuto, pur tuttavia, nel caso che l'amministrazione allo spirare del termine suddetto lo reputasse conveniente, l'appaltatore antico è obbligato di continuare nel mantenimento della strada con lo stesso estaglio e con le stesse condizioni per tutto quel tempo (non maggiore di un anno) che sarà necessario alla conchiusione del novello appalto.

Art. 45.

L'amministrazione non potrà chiedere la risoluzione di un contratto per mantenimento di strada se non nel caso che procedendosi in qualunque tempo e per qualunque occasione ad una verificazione dello stato della strada, si trovasse che dessa presenta mancanza di un valore maggiore di quello che corrisponde ad un quarto della cauzione.

CAPITOLO VII.

Dello scioglimento del contratto.

—

Art. 46.

L'appaltatore non avrà dritto di sospendere il mantenimento della strada, e sottrarsi a qualunque benchè minimo obbligo dell'appalto, se non quando gli sia ritardato il pagamento dell'estaglio di mantenimento per due successivi trimestri fino alla scadenza del terzo, e se non avrà fatto presso l'amministrazione debita protesta in iscritto nel tempo in cui doveva seguire il pagamento per effetto di regolari documenti presentati o trasmessi. Un tal ritardo però non gli darà alcun dritto se per effetto di verificazione gli sia stato ordinato di riparare difetti e mancanze rinvenute sulla strada; o se su tali averi si facciano eseguire lavori a danno o se non abbia ottenuto i certificati trimestrali comprovanti la buona manutenzione della strada, in conformità del contratto, o che questi non siano stati vistati dall'ingegnere capo. Quando però a questa mancanza di spedizione o di vidimazione non si aggiunga processo verbale di contravvenzione, o ordine di riparare a difetti o mancanze, l'appaltatore ha dritto di ottenere una verificazione dello stato della strada.

Art. 47.

Oltre alle obbligazioni portate da' capitolati speciali ed a quanto è prescritto nei presenti capitoli generali, si riterranno come parte integrante del contratto, ne' rapporti di dritto tra l'appaltatore e l'amministrazione, le disposizioni del codice civile e delle leggi e regolamenti sulle opere pubbliche, compreso quello provinciale per la costruzione, manutenzione e sorveglianza in tutte quelle parti che non si oppongono alla prescrizione de' presenti capitoli generali.

***CAPITOLATO** speciale per l'appalto di mantenimento della strada provinciale . . . . . .*
della lunghezza di chilometri . . . . .
da precisarsi con esattezza nell'atto di consegna per qualche variazione in più o in meno che potrà rinvenirsi.

Art. 1.

L'appalto sarà conferito mediante pubblico incanto col sistema delle schede segrete, e con le altre formalità stabilite nel regolamento sull'Amministrazione e contabilità dello Stato.

Art. 2.

La durata di esso resta fissato per anni . . . .

Art 3.

L'annuo estaglio di manutenzione sarà di L. . . . a chilometro, salvo il ribasso d'asta.

Art. 4.

I concorrenti all'asta dovranno esibire un certificato d'idoneità secondo le prescrizioni stabilite pei lavori di conto dello Stato, e nel regolamento di Amministrazione di sopra cennato. Dovranno inoltre depositare nella cassa provinciale come cauzione provvisoria a garanzia dell'asta L. . . . in numerario o in biglietti di banca, o in titoli di rendita pubblica italiana al portatore, nella misura stabilita nel regolamento provinciale per le costruzioni e manutenzioni delle opere provinciali.

L'aggiudicatario provvisorio depositerà nelle mani del segretario capo della Deputazione, a titolo di anticipazione per le spese d'incanto e di contratto, la somma di L. . . . salvo la liquidazione.

Art. 5.

Resta alla Deputazione provinciale il diritto di approvare il verbale di aggiudicazione definitiva, dopo espletate le pubbliche subaste, ed ove lo creda può annullarle e procedere a novelli incanti.

Art. 6.

L'aggiudicatario nel termine di giorni . . . successivi all'approvazione del verbale di aggiudicazione definitiva dovrà stipulare il relativo contratto per atto pubblico, elasso il quale termine per sua colpa, l'Amministrazione avrà la facoltà di procedere a nuovo incanto a spese del medesimo, confiscando la somma da lui depositata per sicurezza dell'asta.

Art. 7.

La cauzione definitiva corrispondente a sei mesi di estaglio sarà data in numerario o in cartelle del debito pubblico italiano al portatore od anche in beni stabili con le norme stabilite nella legge e relativo regolamento, per la riscossione delle imposte dirette, nella somma di L. . . .

Questa cauzione sarà svincolata dopo la riconsegna della strada e dopo approvata la relativa liquidazione delle mancanze.

Art. 8.

È proibito espressamente di poter cedere ad altri l'appalto di cui si tratta, senza l'espresso consentimento della deputazione provinciale.

Art. 9.

Tutti i ponti, ponticelli, muri di sostegno a secco e in fabbrica, catene, fossi di scarico, passeggiatoi, gavete, basolati e quant'altro forma parte integrante della succennata strada, s'intendono compresi nell'appalto, e l'obbligo dell'appaltatore consiste anche nella manutenzione delle opere e cose anzidette.

Art. 10.

Gli esperimenti per conoscere la quantità del brecciame e del tritume si faranno nel seguente modo: trattandosi di brecciame di pietre calcaree compatte si scioglierà l'ammasso coi mezzi ordinari in modo da non ischiacciare o frangere i piccoli frammenti e si separerà il brecciame dal tritume col crivello a luci quadrate, ciascuna di m. 0.0052 di lato.

Il rapporto fra brecciame puro e tritume, cui l'appaltatore dovrà rispondere nella riconsegna della strada, sarà quello stesso rinvenuto nell'atto della consegna; ben inteso che l'appaltatore medesimo meriterà un premio od una multa secondo che avrà migliorato o peggiorato detto rapporto, calcolandosi il miglioramento o il peggioramento con le norme dettate dalla circolare 1° aprile 1837; e ricordando che il rapporto normale del brec-

ciame puro al tritume, al di là del quale rapporto non si ha dritto ad ulteriore compenso, è quello di 3.60 ad 1.

Art. 11.

Il numero de'cumuli pei giornalieri risarcimenti sarà di 50 a chilometro e quindi alla distanza scambievole di m. 20 fra loro, ed ognuno sarà di m. cubi 0.50 di brecciame sciolto. Lo spazio fra questi cumuli sarà riempito con altri da servire per la covertura generale, ed in totale l'ammannimento per le coverture dev'essere di metri cubi 0.85 di brecciame sciolto per 20 metri di distanza. Questa prescrizione però non esonera l'appaltatore dall'obbligo che ha di provvedere al consumo giornaliero in modo da non fare avverare che il capostrada presenti mancanze dallo stato di consegna.

Art. 12.

Il numero dei cantonieri, o operai stazionari, da doversi fissare nell'intero tratto di strada sarà di . . . . Ciascuno di essi dovrà essere fornito di una tunica turchina ed un cappello d'incerata lustra, con nastro all'intorno, sul quale dovrà essere scritto: Cantoniere provinciale N. . . .

Art. 13.

I cantonieri ed operai stazionari, che si troveranno in servizio sulla strada all'epoca della consegna, dovranno essere rispettati dall'appaltatore consegnatario e restare ai loro posti, salvo il dritto al detto appaltatore di cambiarli con altri nel caso mancassero ai proprii doveri in relazione delle norme stabilite al riguardo nei capitoli generali.

Art. 14.

Qualunque dazio esisterà o si potrà imporre dai Comuni sopra materiali da costruzione, tanto per lavori di manutenzione che per lavori straordinari saranno a carico dell'appaltatore. Egualmente l'appaltatore è obbligato di pagare l'espropriazione temporanea per cave di terra, di brecciame, di pietre ed altro che possa servirgli per la esecuzione dei lavori straordinari da poterglisi affidare, giusta quanto è stato detto nel precedente articolo.

Art. 15.

Nel caso dovessero eseguirsi in economia per conto della Provincia, dei lavori straordinari, o provviste di materiali, l'imprenditore, se richiesto, avrà l'obbligo di anticipare le somme necessarie, nelle quali sarà corrisposto un aggio del 6 per cento all'anno, esente dal ribasso d'asta, in compenso anche della responsabilità di cui rimane gravato per la validità dei pagamenti da esso fatto ai creditori dell'Amministrazione.

Art. 16.

In aggiunto degli art. 3, 12 e 24 del capitolato generale, le spese di consegna, cioè, arbitro, scrivano, carta bollata, operai ed altro, saranno a carico metà della parte consegnante, e metà della parte consegnataria, restando a carico dell'Amministrazione provinciale le indennità dovute al proprio personale tecnico. E tutte le spese per subasta, del contratto, tassa di registro e copia esecutiva da consegnarsi all'Amministrazione provinciale saranno a carico del deliberatario.

ELENCO dei prezzi in base de' quali saranno valutati e pagati all'appaltatore le provviste e i lavori straordinarii.

Quantità dei materiali e condizioni di buona esecuzione.

a) Nei tagli o smovimenti di qualunque terreno va compreso la maneggiatura, lo spianamento della superficie o delle scarpe tagliate con tipi prestabiliti, compreso il trasporto del materiale fino a metri venti di obbligo.

b) I lavori di riparazioni e miglioramenti che verificar si possono sul tratto di strada in parola sono o di capostrada, o di fabbriche, o di legname.

Per i primi si stabilisce:

Che il brecciame deve passare attraverso di un anello di diametro 0,045 sgombro di qualunque materiale estraneo.

Per l'ossatura poi, essa dev'essere costruita a mano secondo sarà ordinato, con tre guide per lungo, una nel mezzo e due agli estremi, e con catene ad ogni cinque metri di distanza, dovendo il di più essere bene inzeppato e con pietre che abbiano uno spessore uniforme da stabilirsi nei progetti.

Pei secondi si dichiara:

1. Che la calcina viva dovrà essere di ciottoli calcarei duri raccolti nei torrenti.

2. Che le pozzolane devono essere quelle delle migliori cave, e prescritte nella esecuzione dei lavori.

3. Le sabbie saranno pure e senza materie estranee e si prenderanno dai torrenti, o dalle cave esistenti, e che si prescriveranno come sopra.

4. La proporzione fra la calcina spenta e la pozzolana sarà come 2 a 3 e quella fra la calcina e sabbia sarà di 1 a 2.

5. I componenti di un dato volume di malta dovranno essere aumentati di tre decimi prima dello impasto per dare il chiesto volume.

6. Le pietre pei muri di pietrame debbono essere in volume effettivo i sette decimi della muratura, e se sono ciottoli bene stivati, del volume quanto la muratura. La malta poi compreso lo spreco, dev'essere i 32 centesimi del volume della muratura. Più i muri di mattoni, dipendendo il loro numero dalle loro dimensioni, come pure la malta, si stabilisce che lo spessore di questa debba essere millimetri 5.

7. Pel magistero delle fabbriche, l'appaltatore deve uniformarsi a tutte le prescrizioni che darà l'ingegnere capo, o chi per esso, e per principali articoli si conviene che i muri saranno sempre fatti a giuste risoperte e bagno di malta con filari uniformi, e presso che eguali tra loro.

Le pietre saranno messe in opera con la superficie maggiore in base, e se saranno ciottoli calcarei arrotondati, saranno prima spaccati, e poi situati con la faccia ottenuta sul banco di sotto. I mattoni debbono essere ben cotti e di pasta omogenea. I pezzi da taglio saranno quelli delle migliori cave, e che si preferiranno nella esecuzione dei lavori.

I muri a secco, non essendo differenti da quelli in fabbrica, che per mancanza della malta, si stabilisce che debbono essere ben costruiti, e che tanto i mucchi delle pietre, che i loro vuoti devono essere tutti inzeppati con schegge.

c) Ogni lavoro non eseguito lodevolmente, cioè secondo le prescrizioni che si daranno sia in iscritto che a voce nell'atto dell'esecuzione (che fin da ora s'intendono accettate) e secondo quelle centenute in questo capitolato, non sarà pagato; anzi dovrà disfarsi a spese dell'appaltatore, o rifarsi nel modo prescritto, non ammettendosi scusa di sorta per la circostanza di località, o di stagione.

d) Appena ricevuto l'ordine di fare un lavoro l'appaltatore deve eseguirlo impiegandovi l'attività che gli viene dettata, e con tale attività dovrà continuarlo fino al termine. La mancanza a questo patto dà dritto all'amministrazione di eseguire a danno e spese dall'appaltatore il lavoro.

e) Finalmente si stabilisce che i prezzi della seguente tariffa sono ragguagliati ed aleatorii, e da applicarsi per qualunque stagione, e che in essi si comprendono tutte le spese necessarie all'appaltatore per ottenere il lavoro compito e perfetto, dichiarandosi che essi vanno anche soggetti al ribasso che si potrà ottenere con le subaste.

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ di misura cui si riferisce il prezzo	PREZZO DELL' UNITÀ DI MISURA	
			Espresso in tutte lettere	Espresso in cifre
	§ 1. *Smovimenti o tagli di terra.*			
1	Il taglio o smovimento di terreno leggiero di qualunque natura e denominazione, ancorchè contenesse pochi frantumi di roccia o ghiaia, purchè sia eseguibile con vanga e zappa . .	metro cubo		
2	Il taglio di ghiaia fluviale mista a sabbia, ed il taglio di terreno forte di qualunque natura e denominazione, anche se contenesse pochi frantumi di roccia, purchè sia eseguibile con vanga, zappa o piccone	Idem		
3	Il taglio o smovimento di terreno tufaceo, argilloso o calcareo, ed argilla detto *Tasso*, ed il brecciame fossile, ed il conglomerato di ciottoli e sassi con terreno leggiero, eseguibile col solo piccone e zappa	Idem		
4	Il taglio o smovimento di terreno forte sassoso, o di ciottoli e sassi conglomerati con terreno forte, ed infine ogni altra natura di taglio eseguito con piccone e sussidio di pali di ferro	Idem		
5	Il taglio di argilla compatta a grandi banchi eseguibile col solo piccone	Idem		
6	Tutti i terreni sassosi, o ghiaiosi, i sassi o ghiaia, devono formare più della metà del volume, altrimenti l'eccedente del terreno leggero o terreno forte si pagherà al prezzo relativo della terra alla quale appartiene	—		
7	Gli anzidetti prezzi, quando i tagli di terra avvengono prossimi a sorgive, in modo da cavarsi materiale bagnato, verranno aumentati	metro cubo		
8	Per le terre franate divenute sciolte per effetto del franamento si pagherà lo sgombro proporzionandone il prezzo alla metà di quello del relativo taglio; se poi il materiale franato conservasse qualche coesione, si pagherà lo sgombro proporzionandone il prezzo ai due terzi di quello del relativo taglio compreso la maneggiatura, e paleggiatura, come nelle condizioni generali	—		
9	Gli anzidetti prezzi s'intendono sino a met. 1.50 di profondità, ed oltrepassandosi, verranno gli stessi prezzi aumentati per ogni	metro cubo		
10	Se bisogna assicurare le pareti dello scavo dagli smottamenti, mediante travi e tavole, si pagherà, se le tavole sono a contatto, il che dicesi a cassa chiusa.	metri quadrati		
11	Se poi si potranno alternare i vuoti, il che dicesi a mezzo cassa	Idem		
	Nota. — Nei due prezzi sopra indicati s'intende compreso materiale, manodopera o trasporto.			
	§ 2. *Taglio o smovimento di rocce.*			
12	Lo smovimento di calcareo formato di frantumi di roccia conglomerato da pasta calcarea, o di piccola stratificazione, che si sgretola e riducesi in pezzetti sotto i colpi del piccone	metro cubo		

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ di misura cui si riferisce il prezzo	PREZZO DELL'UNITÀ DI MISURA	
			Espresso in tutte lettere	Espresso in cifre
13	Se la pasta del conglomerato fosse di terra, e la stratificazione fosse anche interrotta da terra, il prezzo sarà quello di terreno pietroso (N. 4)	metro cubo		
14	Quando la roccia a strato, smosso dal palo o piccone, darà pietrame da muramento, si pagherà	Idem		
15	Se il pietrame da muramento risulterà minore della metà del taglio, si scemerà il prezzo suddetto di centesimi 20 a metro cubo	—		
16	Per separare il pietrame dai frantumi del taglio, e misurarlo si pagherà	metro cubo		
17	Il taglio con mine di calcareo grossolano duro, compreso la spezzatura dei sassi per ridurlo a pietrame, si pagherà.	Idem		
18	Il taglio di calcareo grossolano conchigliare marnoso ed arenareo, e le brecce le più dure compreso la riduzione dei sassi per renderli maneggiabili	Idem		
19	Il taglio, a forza di mine, di calcareo conchigliare, ed il così detto travertino in grandi sassi, per aversi pietre da taglio di grossa dimensione, si pagherà.	Idem		
20	Il volume dei sassi, da potersene ottenere pietra da taglio di grosse dimensioni, dev'essere, come nel N. 15, almeno il terzo del volume delle pietre digrossate, diversamente si scemerà il prezzo di centesimi 30 a metro cubo . . .	Idem		
21	Per separare i grandi massi dal resto del materiale del taglio si pagherà	Idem		
22	Il taglio di massi erratici calcarei, se saranno di tal mole da bisognarvi l'uso delle mine	Idem		
23	Se detti massi erratici si potranno rompere con mazze di ferro.	Idem		
	§ 3. *Trasporto a spalla, od a testa di donna, per ogni ricambio di metri cento.*			
24	Di terreno leggero.	Idem		
25	Di terreno forte	Idem		
26	Di argilla e terreno sassoso, o ghiaia in volume sciolto . .	Idem		
27	Il trasporto a spalla dei frantumi di roccia per pietrisco verrà pagato come la ghiaia (N. 26).	Idem		
28	Il trasporto del pietrame in volume effettivo . . .	Idem		
29	Le pietre che superano il volume da potersi trasportare a spalla d'uomo, e che si stabilisce di metri cubi 0,02 si trasporteranno colle barelle, e per ogni cento metri di distanza, si pagherà pel volume effettivo	Idem		
30	Nel caso del trasporto con barelle si pagherà il carico su di esse	Idem		

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ di misura cui si riferisce il prezzo	PREZZO DELL'UNITÀ DI MISURA	
			Espresso in tutte lettere	Espresso in cifre
31	Per un secondo carico e scarico di pietrisco o pietrame, si pagherà pel volume effettivo	metro cubo		
32	Pel pietrame calcareo	Idem		
	§ 4. *Trasporto con carretti a mano.*			
33	I trasporti a spalla si eseguiscono fino a metri cinquanta, per un cammino maggiore si farà uso di carretti a mano e siffatti trasporti per ogni ricambio di metri cento si pagheranno:			
34	Pei terreni leggieri	Idem		
35	Pei terreni argillosi compatti . . .	Idem		
36	Per la ghiaia in volume sciolto	Idem		
37	Pel pietrisco o pietrame in volume sciolto. . . .	Idem		
38	Si pagherà ancora il carico dei detti materiali, quante volte le materie sieno state trasportate a spalla prima di trasportarsi con carrettini, nel modo seguente:			
39	Carico pei terreni leggieri	Idem		
40	Id. pei terreni argillosi compatti	Idem		
41	Id. per la ghiaia in volume sciolto . . .	Idem		
42	Id. pel pietrisco in volume effettivo . . .	Idem		
43	Id. pel pietrame	Idem		
44	Per ridurre il volume consolidato a volume sciolto, si aggiungerà il terzo, trattandosi di ghiaia, e la metà trattandosi di pietrame o pietrisco	—		
	§ 5. *Trasporti con carretti tirati da cavalli, muli o bovi.*			
45	I trasporti con carrettini a mano, si eseguiranno fino a metri duecento. Per un cammino maggiore si farà uso di detti carretti con bestie, e per ogni ricambio di metri mille si pagherà in falso piano, che non superi la pendenza del cinque per cento:			
46	Per le terre, sabbie o pozzolane	metro cubo		
47	Per la ghiaia in volume sciolto .	Idem		
48	Pel pietrisco in volume sciolto	Idem		
49	Pel perditempo di carico e scarico pei suddetti materiali, si pagherà per ogni metro cubo caricato e scaricato . .	Idem		
50	La calcina viva portata a metri mille per chilogrammi . .	—		
51	E pel perditempo di carico e scarico relativo alla suddetta quantità	metro cubo		

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ di misura cui si riferisce il prezzo	PREZZO DELL'UNITÀ DI MISURA	
			Espresso in tutte lettere	Espresso in cifre
52	Per ogni diecimila mattoni di ordinarie dimensioni, cioè lunghezza metri 0,26, larghezza metri 0,13 e di spessezza metri 0,045	—		
53	Pel perditempo di carico e scarico, dovendosi eseguire con diligenza, e numerarli	—		
54	Le pietre da taglio in pezzi digrossati e per ogni ricambio di metri mille	metro cubo		
55	E pel perditempo del carico e scarico	Idem		
56	I prezzi dei dinotati trasporti si sono considerati per cammino di falso piano che non superi la pendenza del cinque per cento; ma quando la salita è maggiore si diminuirà il ricambio nel seguente modo:			
57	Dal 5 al 6 per cento si considera il ricambio di metri 840	—		
58	Dal 6 al 7 per cento metri 750	—		
59	Dal 7 all'8 per cento metri 670	—		
60	Per le discese non vi sarà nè aumento nè diminuzione; parimenti pel perdimento di carico e scarico non vi sarà alterazione, o minoranza di prezzo	—		
61	Per la esecuzione poi del carico e scarico, si pagherà per la calcina viva per chilogrammi	mille		
62	Per ogni mille mattoni	—		
63	Per il carico e scarico di pietre da taglio in volume digrossato.	metro cubo		
64	Per le altre materie si pagherà il prezzo stabilito innanzi pel loro carico e scarico.			
	Nota. — Si dichiara per tutti i trasporti con carretti tirati da bestie che quando il cammino supera chilometri otto non si pagherà perditempo pei dinotati carichi e scarichi.			
	§ 6. *Trasporti con some.*			
65	Quando poi il trasporto con carretti tirati da bestie non potrà aver luogo, per circostanze che eccedono le enunciate difficoltà, allora si eseguiranno con some e per ogni ricambio di metri mille si pagherà:			
66	Pei terreni leggieri	metro cubo Idem		
67	Pel perditempo di carico e scarico	Idem		
68	Per mattoni a	Idem		
69	Per perditempo di carico e scarico	—		
70	Pel pietrisco o ghiaia in volume sciolto	metro cubo		
71	Pel perditempo di carico e scarico	Idem		
72	Pel pietrame calcareo in volume effettivo	Idem		

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ di misura cui si riferisce il prezzo	PREZZO DELL'UNITÀ DI MISURA	
			Espresso in tutte lettere	Espresso in cifre
73	Pel perditempo di carico e scarico	metro cubo		
74	Il trasporto di calcina viva per ogni chilometro . . .	Idem		
75	Pel perditempo di carico e scarico per chilogrammi .	Idem		
	§ 7. *Lavori per rilevati e carreggiate.*			
76	Quando i rilevati verranno ordinati farsi a strati, si pagherà per la spanditura, a condizione che ogni strato non deve superare la spessezza di centimetri 20	Idem		
77	Se poi si vorrà anche pigiarli a strato si pagherà questa pigiatura	Idem		
78	Lo spianamento o configurazione dei passeggiatoi, cassa o forma della carreggiata	metri quadrati		
79	Le scarpe degli argini e quelle dei rilevati, quando si vorranno spianate	Idem		
80	Lo sminuzzamento di grossi ciottoli calcarei tutti del volume di circa metri cubi 0,012, e quello di pietra calcarea dello stesso volume, verrà pagato a condizione che ogni pezzo sminuzzato passar deve per un anello di diametro m. 0,045.	metro cubo		
81	Se lo sminuzzamento sarà di ciottoli mezzani della grossezza di un pugno, o di pietra della stessa grossezza, si pagherà a	Idem		
82	Se lo sminuzzamento sarà di frantumi di pietrame ottenuti dai tagli, si pagherà per la sola parte del detto frantume che non passa pel detto anello, in volume consolidato . .	Idem		
83	Lo stesso sarà pagato per la ghiaia pel volume di essa che non passa per l'anello del detto diametro	Idem		
84	Lo spandimento di pietrisco, o ghiaia, per la formazione della carreggiata, si pagherà in volume sciolto	Idem		
85	E pel magistero della superficie da regolarsi con cordini e sagome	metri quadrati		
86	Magistero di ossatura a mano con tre guide longitudinali, e con altre trasversali di metri cinque in metri cinque, si pagherà	metro cubo		
87	E per la superficie delle catene	metri quadrati		
88	Se la carreggiata si farà tutta di pietrisco con sole guide di pietre laterali, la spanditura verrà pagata come innanzi si è stabilito, e le guide per ogni	Idem		
89	La vagliatura di ghiaia, o pietrisco, a tutta perfezione, verrà pagata in volume sciolto	metro cubo		
	§ 8. *Lavori di muratura.*			
	Nota. — Ne' prezzi assegnati s'intende compreso qualunque magistero, sia delle facce a contatto delle terre, sia delle facce esterne come pure la stuccatura nelle commettiture de' mattoni.			

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ di misura cui si riferisce il prezzo	PREZZO DELL'UNITÀ DI MISURA	
			Espresso in tutte lettere	Espresso in cifre
90	La muratura a pietrame con cemento di calce e pozzolana .	metro cubo		
91	La muratura simile con malta di calce ed arena . . .	Idem		
92	La muratura a mattoni con malta di calce e pozzolana . .	Idem		
93	La muratura simile con malta di calce ed arena . .	Idem		
94	Il maggior magistero della struttura degli archi o volte .	Idem		
95	Saranno pagate ancora separatamente le forme a legname per le volte ed archi come segue:			
96	Quando non hanno bisogno di impiedi od altra armatura particolare, per ogni metro quadrato dell'intradosso fino alla corda di metro 1,10. . . . . : .	metri quadrati		
97	Dalla corda di met. 1 a met. 3 compreso gli assi e travicelli, e loro montatura o disfattura.	Idem		
98	Dalla corda di met. 3 a 5, con travi appoggiati nei muri laterali	Idem		
99	Da met. 5 a 8, con armatura a cavallo poggiati anche nei muri laterali	Idem		
100	Se poi vi sarà bisogno degl'impiedi, o colonne, si pagheranno per la sola ponitura in opera dei pezzi del diametro di circa met. 0,20, compreso il disfacimento, tiro, e trasporto dal cantiere al luogo del lavoro	metri lineari		
101	Se poi per condizioni speciali i materiali delle fabbriche si dovranno tirare in alto con arganelli, o far discendere nel modo stesso, si pagheranno:			
102	Per la muratura a ciottoli, o rottami di mattoni, per ogni dieci metri di salita, o discesa	metro cubo		
103	E per la muratura a mattoni per ogni dieci metri di salita o discesa, si pagherà	Idem		
104	Pei muri in elevazione si pagheranno ancora gli anditi, o ponti di servizio	ognuno		
	I quali verranno considerati fatti con due travi infitti al muro per mezzo di appositi buchi, e con due tavole in larghezza.			
	La lunghezza di ogni andito si considera di metri quattro e da poter servire fino all'altezza di metro 1 e mezzo.			
	Le frazioni in altezza non minore di centimetri cinquanta si pagheranno come interi, quelli in lunghezza proporzionatamente.			
	§ 9. *Muri di pietrame a secco.*			
105	La muratura con pietre non maggiori di met. cubi 0,02 . .	metro cubo		
106	Quella con pietre maggiori di metri cubi 0,02	Idem		
107	Quando si vorrà un lavorio a pietre spuntate, ossia sbozzatura a martello, tanto da ridurle prossimamente parallelepipedi, si pagherà	metri quadrati		

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ di misura cui si riferisce il prezzo	PREZZO DELL' UNITÀ DI MISURA	
			Espresso in tutte lettere	Espresso in cifre
108	I condotti di pietre a secco per canali ciechi . . .	metro cubo		
109	I selciati a secco di rivestimento ai fossi ed altro . . .	metri quadrati		
	§ 10. *Lavori di pietre da taglio.*			
110	Il lastricato di pietre calcaree dure in lastre così dette di conto; cioè che abbiano le dimensioni volute dai regolamenti e posti in opera con malta di calce e pozzolana, si pagherà.	Idem		
111	Lo stesso lastricato di basoli detti *di passa e non passa* .	Idem		
112	Idem di basoli di scarto	Idem		
113	Le pietre calcaree dure, lavorate a martellina fina, per passamani di parapetti della spessezza di centimetri 20 si pagheranno con la ponitura in opera	Idem		
114	Idem lavorato a colonnette, o coni, per scostacarri, colla ponitura in opera	ognuno		
	§ 11. *Lavori per rimessione di mancanze sulla strada.*			
115	La scomposizione del capostrada sarà pagata in volume consolidato	metro cubo		
116	Lo sfangamento della strada sarà pagato oltre il carico e trasporto del volume di fango risultante	metri quadrati		
117	Il compianamento dei passeggiatoi, compreso il supplemento di terra che possa bisognarvi fino all'altezza di centimetri quindici da qualunque sito dovrà trasportarsi . . .	Idem		
118	Il compianamento delle facce delle scarpe ed argini, compreso il taglio ed il supplemento di terra bisognevole fino alla spessezza di centimetri quindici sarà pagato. . . .	Idem		
119	L'espurgo dei fossi di scolo, delle gavete, e dei ponticelli, sarà pagato al prezzo dal taglio delle relative terre aumentate della metà, oltre il trasporto del materiale di risulta . .	—		
120	Il raccoglimento delle ghiaie, smovendole dai greti del fiume in volume sciolto	metro cubo		
121	Lo smovimento e raccoglimento dei ciottoli dai greti dei fiumi compreso il carico e trasporto infra i venti metri, si pagherà	Idem		
122	Se i detti ciottoli avranno bisogno di essere spezzati con mazze di ferro per essere resi maneggiabili, si pagherà detta spezzatura per la sola porzione dei sassi o ciottoli che lo richiedono	Idem		
123	Importo di un metro cubo di brecciame sciolto regolamentario per covertura della strada, e depositato in cumoli lungo la stessa; cioè:			
124	*a*) Brecciame dimazzato da ciottoli o pietre . .	Idem		
125	*b*) Ricavato dai valloni, torrenti, o da cave . . .	Idem		

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il regio decreto in data 25 maggio 1895, n. 339, col quale sono istituiti venti posti di volontario nelle Delegazioni del Tesoro,

Determina:

Art. 1.

Gli aspiranti al posto di volontario devono presentare alla Direzione generale del Tesoro, per mezzo delle Intendenze di finanza, domanda scritta di loro pugno su carta da bollo da lire 1,20, con firma debitamente autenticata, entro il termine fissato nel decreto che indice il concorso.

Alla domanda, nella quale deve essere indicato con precisione il luogo di domicilio o di residenza dell'istante, debbono unirsi i seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti avere l'aspirante non meno di 18 e non più di 26 anni di età;

b) diploma originale di licenza dal liceo o dall'Istituto tecnico, o da altri Istituti superiori;

c) certificato di cittadinanza italiana e di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune nel quale il concorrente risiede almeno da un anno; ed in caso di residenza per un periodo minore anche dal Sindaco del luogo di precedente residenza;

d) certificati di non incorsa penalità;

e) certificato rilasciato da un ufficiale sanitario militare o dal medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana costituzione;

f) stato di famiglia rilasciato dal sindaco del luogo dell'attuale residenza dell'aspirante, e una dichiarazione formale rilasciata, ove occorra, dai genitori o dal tutore, dalla quale risulti avere il concorrente i mezzi sufficienti per prestare servizio gratuito durante il volontariato, avvertendo, che ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto 7 aprile 1895, n. 95, quando i volontari siano destinati a prestar servizio in sede diversa dal capoluogo della provincia in cui avevano la residenza, hanno diritto all'indennità di viaggio di andata e ritorno portate dal decreto reale 25 agosto 1863, n. 1446, e ad una indennità giornaliera di lire 4, ai termini dell'articolo 6 del reale decreto 7 aprile 1895, n. 95.

I certificati indicati alle lettere *c*, *d*, *e*, *f*, debbono essere di data non anteriore ai trenta giorni da quella del decreto che ha indetto gli esami.

Art. 2.

La Direzione generale del Tesoro esamina le domande dei concorrenti ai posti di volontario.

Essa esclude:

1° quelle che non fossero sufficientemente documentate;

2° quelle presentate da persone rispetto alle quali si possano eccepire gravi ragioni di incompatibilità, fatte conoscere al Ministero con relazione motivata.

Art. 3.

Gli esami saranno scritti ed orali. Le prove scritte verseranno sopra due temi, formulati dalla Direzione generale del Tesoro, sulle meterie comprese nel programma annesso al presente decreto.

In ciascuno dei giorni fissati per le prove scritte, i candidati avranno disponibili otto ore, trascorse le quali dovranno consegnare i loro elaborati alla Commissione di vigilanza, anche se incompiuti.

I candidati non possono, sotto pena di esclusione dall'esame, consultare libri o manoscritti all'infuori delle leggi e dei regolamenti che, ove occorra, sono forniti dalla Commissione di vigilanza.

È pure vietato ai candidali di consultarsi a vicenda o di corrispondere con estranei.

Art. 4.

Gli esami scritti saranno sostenuti nelle sedi che verranno designate sotto la vigilanza di una Commissione composta;

dell'intendente di finanza, presidente;

del delegato del Tesoro;

del primo ragioniere dell'Intendenza.

Delle funzioni di segretario della Commissione sarà incaricato dal presidente un'impiegato di ragioneria dell'Intendenza.

Art. 5.

Gli esami orali saranno sostenuti innanzi alla Commissione centrale, di cui all'articolo 8.

Art. 6.

Per tutta la durata dell'esame scritto dovranno essere presenti, per turno, nella sala degli esami, almeno due membri della Commissione di vigilanza, la quale ritira i lavori, e li chiude in busta suggellata. All'esterno di questa busta sarà posta la firma del candidato e la firma dei due membri della Commissione presenti alla consegna. Vi sarà inoltre indicata l'ora in cui saranno consegnati i lavori.

Art. 7.

Compiute le prove scritte, le Commissioni di vigilanza compileranno un processo verbale con l'indicazione del nome e cognome dei candidati, colle osservazioni eventuali. Le buste contenenti i lavori di ciascun candidato, insieme al processo verbale saranno dai presidenti delle Commissioni trasmessi in piego raccomandato alla Direzione generale del Tesoro.

Art. 8.

Per lo scrutinio delle prove scritte e per quelle orali sarà nominata una Commissione centrale così costituita:

un consigliere della Corte dei conti, presidente;

un direttore capo di divisione amministrativo;

un direttore capo di divisione di ragioneria;

un ispettore per gli Istituti di emissione e del Tesoro;

un capo sezione amministrativo;

un impiegato del Ministero di grado non inferiore a quello di segretario, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 9.

Il giudizio delle prove scritte e di quelle orali è espresso con la media dei punti dati per ciascuna prova da ciascun esaminatore, il quale dispone di dieci punti.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori del concorso coloro i quali riescono classificati primi nel limite dei posti messi a concorso e a condizione che abbiano riportato non meno di sette punti, tanto nell'esame scritto, quanto in quello orale.

Per la loro classificazione si riducono separatamente a media i punti riportati nell'esame scritto e quelli riportati nell'esame orale, per modo che il risultato di ciascuno di questi due esperimenti sia espresso da un voto il cui massimo è dieci.

Il totale di questi due numeri determina la classificazione dei concorrenti.

A parità di punti sono preferiti i candidati provvisti di maggiori titoli, ed a parità di punti e di titoli ha la precedenza il maggiore di età.

Roma, li 6 ottobre 1895.

Il Ministro
SIDNEY SONNINO.

ALLEGATO A

PROGRAMMA
dell'esame per il concorso ai posti di volontario nelle Delegazioni del Tesoro

PARTE I.

1. Storia politica d'Italia dal 1500 fino al 1870, con particolare riguardo agli anni trascorsi dal 1815 in poi.
2. Geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia.
3. Traduzione dall'italiano in francese e dal francese in italiano.

PARTE II.

4. Elementi di economia politica e di scienza delle finanze: particolarmente della circolazione monetaria o del credito nelle varie sue forme.

5. Statuto fondamentale del Regno.

6. Elementi di diritto civile e commerciale: particolarmente delle obbligazioni e dei contratti.

7. Elementi di diritto amministrativo: particolarmente dell'ordinamento e delle attribuzioni delle varie Amministrazioni dello Stato, con speciale riguardo all'Amministrazione del Tesoro.

8. Leggi sulla Corte dei Conti e sul Consiglio di Stato.

9. Legge per la contabilità e per l'amministrazione del patrimonio dello Stato.

PARTE III.

10. Aritmetica ed algebra elementare fino alla equazione di primo grado.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il Regio decreto 25 maggio 1895, n. 339, col quale sono instituiti venti posti di volontario nelle Delegazioni del Tesoro;

Veduto il decreto ministeriale in data odierna, che stabilisce le norme ed il programma per i detti posti di volontario;

Ritenuto essere necessario nell'interesse del servizio bandire un esame di concorso;

Determina:

Art. 1.

Sono indetti esami di concorso a venti posti di volontario nelle Delegazioni del Tesoro.

Art. 2.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 25 e 26 novembre 1895 presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

Art. 3.

Per gli esami scritti e per quelli orali saranno osservate le modalità ed il programma stabilito col decreto ministeriale 6 ottobre anno corrente.

Nella domanda, l'aspirante dovrà dichiarare presso quale delle sedi indicate all'articolo 2° intenda di sostenere le prove scritte.

Art. 4.

Tutti quelli che, avendone i requisiti, intendono presentarsi al concorso, dovranno, non più tardi del 31 ottobre corrente, rimettere domanda debitamente documentata ai sensi del predetto ministeriale decreto alla Intendenza di finanza della rispettiva provincia, che ne farà trasmissione alla Direzione generale del Tesoro.

Art. 5.

La Direzione generale del Tesoro farà noto a ciascuno dei concorrenti, per mezzo della competente Intendenza, l'esito dell'istanza.

Roma, addì 6 ottobre 1895.

Il Ministro
SIDNEY SONNINO.

MINISTERO DELL'INTERNO

BOLLETTINO SETTIMANALE N. 41

delle malattie epizootiche contagiose del Regno d'Italia fino al dì 12 ottobre 1895 (1)

REGIONE I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio: 5 bovini, morti in 5 comuni.
Torino — Id.: 3 bovini in 3 comuni.
Novara — Id.: 1 letale a Borgomanero.
Tifo petecchiale dei suini: 17 a Novara, 7 a Ronsecco e S. Pietro Mosezzo.
Alessandria — Tifo petecchiale dei suini: 1 letale a Tortona.
Carbonchio: 6 a Casorzo, Montiglio, Montechiaro.
Affezione morvofarcinosa: 1 letale ad Ovada.

REGIONE II. — Lombardia.

Pavia — Carbonchio: 3 bovini con 2 morti a Voghera e San Ponzo.
Milano — Tifo petecchiale dei suini: 4 con 3 morti a Monza.
Bergamo — Id.: 7 a Canonica, Bariano, Caravaggio, Barbata.
Carbonchio: 1 bovino morto a Romano.
Brescia — Carbonchio essenziale: 1 letale a Pozzolengo.
Cremona — Carbonchio: 1 bovino morto a Cella Dati.
Tifo petecchiale dei suini: 63 con 60 morti a Pozzaglio, Quintano, Soncino e Castelleone 15, con 12 morti in altri 6 comuni.

REGIONE III. — Veneto.

Verona — Carbonchio sintomatico: 1 bovino morto ad Oppeano.
Morbo petecchiale: 1 bovino a Verona.
Vicenza — Affezione morvofarcinosa: 2 letali a Vicenza.
Udine — Id.: 2 letali a Pasiano.
Rovigo — Tifo petecchiale e pneumoenterite dei suini: 22 con 14 morti ad Adria, Contarina e Trecenta.
Carbonchio essenziale: 9 bovini morti a Contarina.

REGIONE V. — Emilia.

Modena — Carbonchio: 3 bovini a S. Felice, Finale e Mirandola.
Tifo petecchiale dei suini: 5 letali a Modena e Finale.
Ferrara — Id.: 1 letale a Cento:
Carbonchio essenziale: 4 bovini con 2 morti a Copparo.
Bologna — Tifo petecchiale dei suini: 22 con 17 morti a Baricella, 2 a Castel Maggiore e S. Pietro in Casale.
Forlì — Id.: 7 a Bertinoro, Rimini e Cesena.
Carbonchio sintomatico: 2 bovini morti a Rimini.
Ravenna — Tifo petecchiale dei suini: 1 letale a Ravenna.

REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

Pesaro — Tifo esantematico: 1 bovino morto a Fano.
Macerata Carbonchio essenziale: 1 bovino a Macerata.
Perugia — Id.: 200 pecore di una mandra ad Assisi, 14 in 5 altri comuni.
Carbonchio sintomatico: 2 ad Assisi e Orvinio.

REGIONE VII. — Toscana.

Pisa — Affezione morvofarcinosa: 2 letali a Pisa e Vicopisano.
Firenze — Id. a Brozzi.
Febbre aftosa: 2 a Modigliana.
Siena — Id.: 1 a Casole d'Elsa.

REGIONE VIII. — Lazio.

Roma — Affezione morvofarcinosa: 4 a Sezze.
Carbonchio: 1 a Ferentino.

REGIONE IX — Meridionale Adriatica.

Aquila — Carbonchio essenziale: 14 ovini di 2 mandre morti a Secinaro.
Agalassia contagiosa degli ovini: 2 mandre di 1000 capi ad Amatrice.
Scabbie degli ovini: 4 mandre a Gagliano, Leonessa, Camarda e Castel di Ieri.
Lecce Affezione morvofarcinosa: 1 letale a Taranto.

REGIONE X. — Meridionale Mediterranea.

Napoli — Carbonchio: 3 bovini a Napoli e Castellammare.

REGIONE XI. — Sicilia.

Palermo — Carbonchio: 2 bovini morti a Palermo e Petralia Sottana.

(1) I casi di malattia annunziati negli antecedenti bollettini e che non sono più ripetuti nel presente, si intende che si riferiscono ad animali stati abbattuti o sequestrati in modo da non presentare più alcun pericolo di diffusione della malattia, o passati ora a guarigione.

Affezione morvofarcinosa: 9 a Palermo.
Girgenti — Carbonchio: 2 bovini morti a Campobello e Canicattì.
Siracusa — Carbonchio essenziale: 2 a Lentini.

Roma, dal Ministero dell'Interno.

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. PAGLIANI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con decreti in data dal 5 al 30 settembre 1895:

Grassini Enrico, ufficiale di 1ª classe nelle dogane, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, a decorrere dal 1° ottobre 1895;

Barbato De Simone Francesco, commesso di 1ª classe nell'amministrazione del dazio consumo di Napoli, id. id. id. per età avanzata, id. dal 16 settembre 1895;

Bertolini Giacomo, ufficiale di 2ª classe nelle dogane, id. id. id., per motivi di salute, id. id.;

Schioppa Gioacchino, commesso di 2ª classe nell'amministrazione del dazio consumo di Napoli, id. id. id. per età avanzata e per motivi di salute, id. id.;

Mauro Giovanni, ricevitore del registro e conservatore delle ipoteche, id. id. id. per anzianità di servizio, con effetto dal giorno della surrogazione;

Ferraris Leopoldo, ricevitore del registro, è nominato ricevitore del registro e conservatore delle ipoteche;

Castellano Gabriele, ufficiale di 1ª classe nell'amministrazione del lotto, già in aspettativa per motivi di salute, è collocato a riposo in seguito a sua domanda, con effetto dal 1° agosto 1895;

Macchi Carlo, ingegnere capo di 2ª classe negli uffici tecnici di finanza, è collocato in aspettativa per motivi di salute in seguito a sua domanda per due mesi a partire dal 1° ottobre 1895;

Tonini Silvio, ufficiale alle scritture di 4ª classe nelle manifatture dei tabacchi, stato dispensato dal servizio per soddisfare agli obblighi della leva militare, è richiamato in attività di carriera nella detta qualità, a decorrere dal 1° ottobre 1895;

Fanghi Gino, segretario amministrativo di 3ª classe negli uffici finanziari direttivi, è trasferito dalla Intendenza di Siena a quella di Arezzo;

Buffo Felice, geometra principale di 1ª classe nel personale degli uffici tecnici di finanza, in disponibilità, è collocato a riposo in seguito a sua domanda, a partire dal 1° settembre 1895;

Gaston Achille, magazziniere di vendita dei sali e dei tabacchi, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio ed avanzata età, id. dal 1° ottobre 1895;

Angelini Pio, commesso di 2ª classe nell'amministrazione governativa del dazio consumo di Roma, è dispensato dall'impiego a decorrere dal 16 settembre 1895;

Roberti cav. Gaetano, segretario capo amministrativo di 2ª classe negli uffici finanziari direttivi, è trasferito dalla Intendenza di Teramo a quella di Caltanissetta;

Mazzini cav. Pietro, id. id. id. di 3ª classe id., stato destinato all'Intendenza di Caltanissetta, è assegnato invece a quella di Teramo.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1080624 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 250, al nome di Volontieri Gaetana di Pio, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Milano fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Volontieri Gaetano di Pio, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Milano vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 settembre 1895.

Per il Direttore Generale
G. DURANDI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 188214 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 5274 della soppressa Direzione di Napoli), per L. 215, al nome di L'Amura Carlo di Vincenzo, domiciliato in Agri, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a La Mura Carlo di Vincenzo, domiciliato in Agri, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 settembre 1895.

Per il Direttore Generale
G. DURANDI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*)

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: NN. 657785, 915014 e 770492 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 1555 (complessive) al nome di Olivetti Camillo fu Salvador, minore sotto la patria potestà della madre Sacerdote Elvira vedova Olivetti, domiciliato in Ivrèa (Torino) e N. 769341 di L. 100 intestata a Olivetti Camillo Samuel David fu Salvatore Benedetto, minore ecc. (come sopra) furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Olivetti Samuel-David-Camillo, fu Salvador-Benedetto, minore, sotto la patria potestà della madre Sacerdote Elvira vedova Olivetti, domiciliato in Ivrea (Torino), vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 21 settembre 1895.

Per il Direttore Generale
G. DURANDI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1090934 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 300, al nome di Chiaravalle Giuseppina fu Tito, vedova di Parolo Luigi, domiciliata in Arsago (Milano), con annotazione di vincolo pel matrimonio da contrarsi dalla titolare con Beretta Luigi fu Luigi, brigadiere nei Reali carabinieri, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Chiaravalle Antonia-Giuseppa, ecc. (il resto come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 21 settembre 1895.

Per il Direttore Generale
G. DURANDI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 743533 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 55, al nome di Perono-Perucca Fiorenzo, del vivente Spirito, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Valperga (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Perucca Fiorenzo, ecc., il resto come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 21 settembre 1895.

Per il Direttore Generale
G. DURANDI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SOTTO-SEGRETARIATO DI STATO

DIVISIONE Iª — SEZIONE IIª.

ELENCO degli Attestati di Privativa per Disegni e Modelli di fabbrica rilasciati nel mese di Settembre 1895.

N. d'ordine	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TITOLO DEL TROVATO
292	Ferri Romeo, a Roma.	28 luglio 1895	Croce d'argento ad uso premiazione di scuole.

Roma, addì 4 ottobre 1895.

Il Direttore Capo della Divisione I.ª
G. FADIGA.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 10 corrente in Cassano Irpino, provincia di Avellino, ed il successivo giorno 11 in Cencenighe, provincia di Belluno, è stato attivato al pubblico servizio un ufficio telegrafico governativo con orario limitato di giorno.

Roma li 12 ottobre 1895.

CONCORSI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il Regio decreto 20 giugno 1895, n. 365, col quale sono stabilite le norme per l'ammissione alle carriere di prima categoria del Ministero degli Affari Esteri;

Determina quanto segue:

Il 4 dicembre 1895, alle ore 9, avranno principio al Ministero degli Affari Esteri gli esami di concorso a dieci posti di addetto presso i Regi Uffici diplomatici e consolari, per compiervi il tirocinio prescritto dall'articolo 7 del Regolamento approvato col Regio decreto 20 giugno 1895.

L'ammissione agli esami di concorso e gli esami stessi saranno regolati dalle disposizioni contenute nel Regolamento suddetto.

Le domande d'ammissione agli esami, corredate dei documenti richiesti, dovranno essere presentate al Ministero degli Affari Esteri non più tardi del 31 ottobre, trascorso il qual termine saranno respinte

Roma, il 27 luglio 1895.

A. BLANC.

Vedi pel *Regolamento* la Gazzetta Ufficiale nn. 185 e 193, 7 e 17 agosto 1895.

REGIA MARINA

Consiglio d'amministrazione del Corpo Reale Equipaggi

Manifesto di arruolamento

Art. 1.

È aperto nel Corpo R. Equipaggi lo arruolamento di 500 volontari con la ferma di anni quattro, il quale avrà luogo contemporaneamente alla sede del Corpo a Spezia, a quelle dei distaccamenti di Napoli, Taranto, Venezia e presso il comando della difesa locale alla Maddalena.

Art. 2.

Ciascun individuo sarà arruolato con la semplice qualità di marinaro (comune di 2ª classe) ma dovrà, all'atto dell'ammissione, dichiarare la specialità di servizio cui aspiri.

Art. 3.

I giovani arruolati saranno imbarcati sulle navi della Squadra di riserva per esperimentare la loro attitudine. In questo periodo di esperimento essi riceveranno l'istruzione militare, quindi ciascuno sarà assegnato alla specialità prescelta se per essa abbia dimostrato sufficiente attitudine, altrimenti verrà ascritto a quell'altra specialità di servizio per la quale fosse riconosciuto più adatto.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno inviare domanda, scritta su carta da bollo da cent. 50, al Consiglio d'amministrazione del Corpo Reale Equipaggi a Spezia, sia direttamente, sia per mezzo dei Comandi di distaccamento del Corpo medesimo a Napoli, Venezia, Taranto, del Comando di difesa locale alla Maddalena, dei Sindaci, o degli Uffici di porto. Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

A) Atto di notorietà spedito dal Sindaco sulle dichiarazioni di tre persone informate e degne di fede, d'onde consti che l'aspirante sia cittadino italiano o reputato tale a tenore del Codice civile;

B) Atto autentico di nascita legalizzato dal Presidente del tribunale, dal quale risulti che l'aspirante abbia compiuto il 18° e non oltrepassato il 25° anno di età;

C) Atto di notorietà spedito dal Sindaco del domicilio dell'aspirante, sulle dichiarazioni di tre persone informate e degne di fede, d'onde consti che egli non sia ammogliato o vedovo con prole;

D) Certificato di penalità spedito dalla Cancelleria del Tribunale civile e penale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato;

E) Attestato di moralità e buona condotta spedito dal Sindaco del comune dove l'aspirante ha domicilio, o dai Sindaci dei varî comuni dove egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi, col visto del Prefetto o Sotto-Prefetto;

F) Certificato dell'esito di leva, se la classe alla quale l'aspirante appartiene sia stata chiamata sotto le armi, o certificato d'inscrizione sulle liste di leva se a questa egli non abbia ancora concorso.

I certificati indicati alle lettere D ed E dovranno essere di data non anteriore di 50 giorni a quella in cui vengono presentati.

Le domande non corredate di tutti i documenti e quelle che contenessero documenti irregolari saranno respinte.

I riformati appartenenti sia alla leva di mare, che a quella di terra, e gli ascritti alla 3ª categoria del R. Esercito sono dispensati dal produrre l'atto di cittadinanza e l'estratto dell'atto di nascita, dovendo invece presentare il certificato dell'esito di leva.

Art. 5.

Fra gli aspiranti allo arruolamento, dai 18 ai 21 anni, saranno preferiti coloro che avessero per qualche tempo esercitato la navigazione mercantile; dai 21 anni in poi nessuno sarà ammesso che non avesse navigato con bastimenti mercantili, almeno per quattro mesi.

L'esercizio della navigazione dovrà provarsi con la presentazione di un estratto dei registri di matricola della gente di mare, dove quell'esercizio sia specificato.

Art. 6.

Gli aspiranti, chiamati per l'arruolamento, dovranno recarsi a proprie spese ai luoghi indicati nell'art. 1° del presente manifesto, per essere definitivamente accettati se nella visita medica saranno riconosciuti idonei al servizio militare nella R. Marina. Coloro poi che non risultassero abili, o che rinunciassero all'arruolamento, dovranno, anche a proprie spese, tornarsene alle loro case.

Spezia, li 10 settembre 1895.

Per il Consiglio d'Amministrazione
L'ufficiale alle Leve
M. ROTA.

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO DI CONCORSO

È aperto, a norma dei RR. decreti 18 ottobre e 22 novembre 1894 (nn. 580-81), il concorso a due posti di Medico di Porto, uno per Genova, con lo stipendio di L. 2200 annue, l'altro per Napoli, con lo stipendio di annue L. 2800.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono produrre al Ministero dell'Interno, prima del 30 novembre p. v., le loro domande in carta da bollo da L. 1,20 corredandole dei seguenti documenti:

a) Atto di nascita;

b) Certificato di cittadinanza italiana;

c) Certificato di penalità di data non anteriore ad un mese;

d) Certificato di sana e robusta costituzione fisica;

e) Laurea in medicina e chirurgia conseguita da non meno di due anni;

f) Attestazione di Perito Medico igienista, giusta il decreto ministeriale 26 luglio 1890.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che avranno oltrepassato il 35° anno di età.

A norma dell'art. 1° dei citati RR. decreti il concorso è aperto per titoli, ma resta in facoltà alla Commissione esaminatrice di richiedere anche la prova d'esame.

Roma, li 25 settembre 1895.

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. PAGLIANI.

CONSIGLIO DIRETTIVO
dell'Istituto Provinciale dei Sordo-Muti di Catanzaro

AVVISO DI CONCORSO
per un posto gratuito nel detto Istituto, di collazione del Ministero di Pubblica Istruzione

Le istanze dei concorrenti, si dovranno presentare al Consiglio direttivo dell'Istituto di Catanzaro non più tardi del 31 ottobre corrente, corredate dai seguenti documenti:

1° Fede di nascita, dalla quale risulti l'età non minore di anni sette; nè maggiore di anni dieci;

2° Certificato medico, debitamente legalizzato nel quale sia constatata:

a) La sordo-mutolezza organica del candidato, coll'indicazione se data dalla nascita, o se si è verificata più tardi, nel qual caso se ne indicherà la causa;

b) La vaccinazione subìta colla real presentazione delle pustole, od altrimenti il superato vajuolo naturale;

c) la buona e robusta costituzione fisica e l'esenzione da qualsiasi malattia;

d) L'attitudine intellettuale all'istruzione.

3° Certificato Municipale di buoni costumi del candidato, e constatante lo stato e le ristrettezze economiche della famiglia, la condizione del padre, la sua cittadinanza nel Regno d'Italia, i servigi eventuali prestati allo Stato, ed altri titoli di benemerenza della famiglia, se il candidato abbia viventi i genitori, o se sia orfano d'ambedue o di uno di essi, e se abbia fratelli o sorelle a pensione od a posto gratuito a carico dello Stato, o degli Istituti di pubblica beneficenza;

4° Atto di obbligazione del padre, o di chi ne fa le veci, di ritirare l'alunno al termine della educazione, o nei casi previsti dal Regolamento.

Catanzaro, 1° ottobre 1895.

Il Presidente
del Consiglio Direttivo dell'Istituto dei Sordo-muti di Catanzaro
GIUSEPPE ROSSI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Abbiamo già pubblicato dei brani di lettere che un corrispondente del *Times* viene scrivendo sulla « Questione dell'Estremo Oriente » e sulla parte che deve sostenervi l'Inghilterra. Queste lettere, dice il *Journal des Débats*, sembrano destinate a preparare l'opinione pubblica ad un atteggiamento assai energico da parte dell'Inghilterra di fronte alla China. L'ultima lettera pubblicata dal *Times* del 9 ottobre tratta del Tsung-Li-Yamen, ossia Ministero degli esteri della China.

« Durante il mio soggiorno a Pechino, dice il corrispondente, ottenni il favore di un convegno col Tsung-Li-Yamen, e potei, per qualche ora, discutere colle Loro Eccellenze intorno alle più importanti questioni del momento. L'impressione più forte che me ne è rimasta si è che tutto il mondo d'idee, nelle quali lo spirito degli Occidentali è stato allevato e in cui vive, sembra essere tanto estraneo allo spirito chinese quanto la lingua che noi parliamo. La storia, la geografia, i progressi della scienza moderna, le lezioni dell'economia politica, le condizioni di governo degli Stati occidentali, l'influenza dell'opinione pubblica, della stampa, le istituzioni parlamentari, sono parole che non hanno nessun senso reale per i chinesi.

« È inutile fare appello ai sentimenti dell'onore e del patriottismo, però che, supposto che esistano presso di loro, essi assumono una forma affatto diversa e inesplicabile per noi, ed è altrettanto vano il parlare degli insegnamenti della storia politica perchè, all'infuori della loro propria esperienza immediata, la storia è un libro chiuso per essi.

« Le Loro Eccellenze parlano dell'equilibrio delle potenze in Europa, ma sembrano confondere l'Austria coll'Olanda e, tra quei due paesi, è il secondo quello che, ai loro occhi, sembra avere la maggior importanza nella sua qualità di potenza orientale. Un'allusione accidentale a Tunisi mi ha provato che le LL. EE. non ebbero mai la nozione dell'esistenza di questo paese, nè di un impero della Francia in Africa, sebbene avessero ricevuto, probabilmente da fonte francese, qualche informazione sulla situazione dell'Egitto. E non è meno difficile di trattare di questioni di sviluppo materiale con ministri, dei quali taluno affermava che fu l'assenza di ferrovie in China che ha salvato Pechino durante l'ultima guerra ».

Da questa ignoranza sistematica del mondo occidentale, che esso ha constatato presso i ministri chinesi, il corrispondente del *Times* conclude che il Celeste Impero non può comprendere che un solo argomento: la forza brutale. E il *Times*, nel commentare la lettera, dà ragione al suo corrispondente.

∴

I giornali inglesi continuano a commentare l'occupazione di Tananariva.

Lo *Standard* si esprime in questi termini:

« L'esercito francese ha rovesciato un primo ministro a Tananariva, ma ha fatto anche di più: ha salvato un governo a Parigi. Le nubi che si addensavano sul capo del gabinetto francese, sono ora dissipate grazia alla fine brillante di una campagna che, ancora pochi giorni sono, si temeva di veder terminare in modo disastroso ».

Lo *Standard* dice poi che la Repubblica, nel proprio interesse, farebbe bene di lasciare il campo libero, al Madagascar, alle intraprese americane od europee e che commetterebbe violazione evidente dei diritti internazionali, se cercasse di impedire il commercio delle altre nazioni per mezzo di tariffe proibitive.

Il *Daily Graphic* sostiene che se i soldati della Regina Ranavalo avessero mandato ad effetto la minaccia di incendiare la capitale o di inondare le risaie, Tananariva sarebbe stata una seconda Mosca. Il *Graphic* aggiunge che i soldati del corpo di spedizione hanno fatto il loro dovere con una disciplina ed un coraggio di cui la Francia può andare superba.

Il *Daily News* dice che sorgerebbero delle gravi difficoltà se i francesi volessero fare della loro nuova conquista un monopolio commerciale.

Il *Times* ritiene che il protettorato non differirà di molto dall'annessione. « I francesi, dice il *Times*, tenteranno l'esperimento a loro modo, e gli inglesi non possono che augurar loro buona fortuna. Essi hanno conquistato un territorio immenso: cercare di strapparlo alla barbarie è far opera alla quale si interesserà tutto il mondo civile.

∴

Telegrafano da Parigi, in data 12 ottobre, assicurarsi che il governo francese non ha proclamato l'annessione del Madagascar in osservanza della convenzione conchiusa tra Francia ed Inghilterra, il 5 agosto 1890.

Con quella convenzione l'Inghilterra riconosceva espressamente il protettorato francese sul Madagascar, mentre, dall'altro canto, la Francia riconosceva quello dell'Inghilterra sul Zanzibar.

È chiaro che la violazione dell'accordo, da parte di una delle potenze, scioglierebbe anche l'altra dagli obblighi assunti, ciò che provocherebbe probabilmente, gravi complicazioni diplomatiche fra i due Stati.

Documenti per l'Eritrea

Ieri l'altro fu distribuito il Libro Verde *Halai-Coatit-Senafè*, presentato da S. E. l'on. Ministro degli affari esteri, barone Blanc, il 25 luglio scorso, alla Camera dei Deputati.

L'*Agenzia Stefani*, così lo riassume.

Comprende 102 documenti, i quali vanno dal 16 dicembre 1894 al 9 giugno 1895.

Incomincia con un telegramma del Generale Baratieri, il quale informa il Governo del contegno sospetto di Batha Agos. Seguono i telegrammi che ne danno la conferma. Il 19 dicembre il Generale Baratieri telegrafa che Batha Agos fu attaccato, vinto ed ucciso il 18 dello stesso mese (doc. 6). I documenti 7 ed 8 si riferiscono alla sottomissione e al disarmo dell'Oculè Cusai.

Il documento 11 contiene la relazione del governatore sulla rivolta di Batha Agos, sul suo accordo con ras Mangascià, sul fatto d'armi di Halai, e sulla sottomissione dell'Oculè Cusai.

I documenti dal 13 al 25 informano sul contegno di ras Mangascià, sempre più ostile. Il governatore, il 28 dicembre

1894, occupa Adua, e sull'occupazione riferisce al governo (doc. 25).

Venute meno le trattative iniziate con ras Mangascià, il generale Baratieri (doc. 26 a 33), informa sulla marcia delle nostre truppe verso Coatit, per prevenire il ras che si moveva a quella volta.

Il 13 gennaio 1895, il governatore attacca a Coatit ras Mangascià (doc. 34), e dopo un vivo combattimento di 2 giorni, lo sconfigge, lo insegue, lo raggiunge e lo sbaraglia il 16 gennaio a Senafè (doc. 35, 38, 40 e 41).

Il documento 56 contiene la relazione del governatore sulle operazioni militari, seguita dall'elenco delle ricompense a coloro i quali si segnalarono nei combattimenti (doc. 57, 63, 64, 65).

Il generale Baratieri viene promosso tenente generale (doc. 63) e decorato da S. M. l'Imperatore di Germania (doc. 66).

Il governatore riferisce il 14 febbraio circa la corrispondenza di ras Mangascià trovata nel campo di Senafè, da cui risultano l'intesa con Menelic e tutta l'organizzazione del tradimento (doc. 69); e indica poi l'ordinamento e la dislocazione delle forze militari nella colonia (doc. 70).

Agos Tafari sconfigge i suoi nemici nell'Agamè, combattendo in nome del Re d'Italia (doc. 72).

I documenti che vanno dal 2 al 19 marzo 1895 accennano ad aperture di pace fatte da ras Mangascià, che furono riconosciute artificiose. Essendo poi evidente il proposito di lui, di raccogliere gente e di avere soccorsi da Menelic, dal quale aveva preso consiglio, il governatore occupa Adigrat il 25 marzo, lo fortifica, e invia una colonna volante a Macallè, determinando così la fuga del Ras (doc. 82, 83, 84).

Lasciato il maggiore Toselli ad organizzare e pacificare l'Agamè, regione atta a colonizzazione italiana a preferenza di tutte le altre della colonia, il generale Baratieri recasi il 1 aprile in Adua, dove la popolazione e il clero festanti chiedono che si presidino stabilmente Adua ed Axum, per por termine ad uno stato continuo di anarchia e di lotta. Accenttuandosi il movimento in nostro favore, il generale Baratieri deve promettere una visita alla città santa di Axum, dove, recatosi il 5 aprile, è ricevuto con onori eccezionali anche per i negus, dal clero in grande pompa seguito da tutta la popolazione, alla quale espone le sue intenzioni pacifiche (doc. 85, 86 e 87).

I capi continuano a fare atto di sottomissione, la fiducia rientra negli animi; e il governatore, convinto che una nostra ritirata avrebbe potuto far perdere in un attimo i benefici morali e materiali fino allora ottenuti, mentre il Ras, sebbene sconfitto, non aveva perduto la speranza di riunire nuovamente armati, lascia in Adua il maggiore Ameglio con forze sufficienti a rassicurare le popolazioni, e a mantenere il nostro prestigio (doc. 88 e 89).

Intanto, conoscendo i propositi di Menelic, il quale chiede l'intromissione delle potenze europee, e intende mandare soccorsi a Mangascià e muovere contro di noi, il generale Baratieri cerca con successo di stringere accordi coi dancali e coi galla, preparandosi alle ostilità che prevede inevitabili per l'ottobre, cessata la stagione delle pioggie; e si adopera a dare assetto al paese occupato, cattivandosi l'elemento indigeno col rispetto alle tradizioni, alle consuetudini, alle credenze, alle leggi locali (doc. 92 e 94).

I documenti che dal 30 maggio vanno al 18 giugno, riferentisi appunto ai movimenti e ai preparativi di guerra di Mangascià e di Menelic, danno la certezza della ripresa delle ostilità.

Quindi, sulla preveduta situazione, il governo desidera conferire col generale Baratieri, che invita a recarsi a Roma (doc. 101).

Chiude infine il Libro Verde il decreto governatoriale del 9 luglio scorso, che provvede alla ripartizione del territorio delle due provincie annesse, all'amministrazione della giustizia, alla nomina e alla gerarchia dei capi, sotto l'autorità superiore dei comandanti di Adigrat e di Adua.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. A. R. la Duchessa d'Aosta ieri si recò a Monza, ove giunse alle ore 10,40. Alla stazione fu ricevuta da S. M. la Regina ed ossequiata dalle autorità.

S. A. R. ripartì per Milano alle ore 13,17; alla stazione fu ricevuta da S. A. R. il Duca d'Aosta, con il quale assistè alla prima giornata delle corse autunnali di San Siro.

Ieri sera, alle ore 20,18 le LL. AA. RR. ripartirono per Torino.

S. E. il Ministro Barazzuoli giunse ieri l'altro a mezzodì a Domodossola e fu ricevuto dalle autorità. Visitò la mostra bovina in quella città, assistè in teatro alla distribuzione dei premi e dopo aver visitato le scuole d'intaglio e di arti e mestieri partì la sera per Intra. Ieri poi si recò a Pallanza e visitò gli stabilimenti di floricoltura Rovelli. Oggi visiterà gli stabilimenti industriali.

S. E. il Generale Menabrea. — La *Stefani* ha da Chambery 12.

Lo stato di salute del generale Menabrea continua ad essere grave.

L'illustre infermo rifiuta di prendere qualsiasi alimento.

Tuttavia egli non soffre di alcun dolore e può riposare tranquillamente durante parecchie ore di seguito.

Le notizie posteriori accennano a miglioria.

Alla scuola Erminia Fuà Fusinato. — A cominciare da domani martedì, dalle ore 10 alle 13 di ogni giorno non festivo, sono aperte le iscrizioni nella scuola superiore femminile Erminia Fuà Fusinato, posta in via della Palombella, n. 4, piano secondo. Gli esami d'ammissione e riparazione avranno luogo nei giorni 29, 30 e 31, dalle ore 9 in poi.

Le lezioni comincieranno il 3 novembre prossimo alle ore 9.

Nell'Eritrea. — La *Stefani* ha da Massaua, 14:

Il generale Baratieri telegrafa da Antalo, 12, che, sciolte le forze di ras Mangascià, questi si è rifugiato, con scarso seguito, nei monti del Vogerat.

Il generale Arimondi, con tre battaglioni e una batteria da montagna, è stato inviato a disperdere il nucleo e sgombrare il paese, e ad aiutare Sebat che è padrone dell'Amba Anagi.

Le popolazioni si mostrano soddisfatte della presenza delle truppe italiane e dappertutto giungono rappresentanze del clero a rendere omaggio.

Ras Oliè è con forze ad Ascianghi.

Menelik gli promette sempre di marciare contro la Colonia.

Gli ufficiali e le truppe godono ottima salute.

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane del Regno nella settimana dal 14 a tutto il 20 ottobre per i daziati non superiori a L. 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 105,25.

Marina militare. — La R. Nave *Liguria* arrivò il 12 corrente a Bahia.

A bordo tutti bene.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Solferino*, della N. G. I., proveniente dal Brasile, passò ieri l'altro per S. Vincenzo e proseguì per Genova.

Esposizione artistica. — Per iniziativa della Società Promotrice delle Belle Arti in Torino, avrà luogo al Valentino nella primavera del prossimo 1896 la prima esposizione nazionale triennale di Belle Arti.

Questa Società ha gia stabilito di procedere ad acquisti per il valore di 40,000 lire. Anche il Municipio di Torino non mancherà di acquistare opere d'arte.

Terremoto. — Alle ore 14,45 di ieri l'altro vi fu a Verona una scossa sensibile di terremoto, seguita da altre.

A Malcesine, vi furono scosse sussultorie forti, oggi e nelle notti precedenti. Caddero alcuni camini e si aprirono crepacci nei muri.

Regna panico nella popolazione.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

COSTANTINOPOLI, 12. — La risposta della Porta alla Nota verbale direttale il 6 corr. dagli Ambasciatori contesta parzialmente le accuse di eccessi da parte delle autorità e della popolazione turca ed attribuisce agli Armeni la principale colpa degli ultimi casi. La risposta osserva che soltanto due stranieri, in seguito alla loro rassomiglianza con Armeni, vennero arrestati, ma sono ora già stati liberati e soggiunge che la Commissione d'inchiesta si occupa dell'affare degli arresti in massa.

La Nota comunica indi i provvedimenti presi per la sicurezza e la pacificazione dei cristiani e degli stranieri. Dice che lo Cheik-ul-Islam e le altre autorità pubblicarono manifesti rassicuranti i *softa* e la popolazione ed annunzia che tutti i provvedimenti di precauzione furono presi e che furono date severe istruzioni alle autorità ed alla forza armata.

La Nota conclude ringraziando gli Ambasciatori per la loro offerta d'intervento.

BERLINO, 12. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* annunzia che il principe Lobanoff arriverà a Berlino stasera e che l'Imperatore Guglielmo lo riceverà domani al castello di caccia di Hubertusstock.

COSTANTINOPOLI, 12. — L'Ambasciatore d'Inghilterra, sir F. Currie, è stato ricevuto, ieri, in udienza dal Sultano.

Sono stati finora trasportati al Patriarcato armeno 89 cadaveri d'individui rimasti vittime nei recenti conflitti. Il numero dei feriti Armeni, ricoverati nell'ospedale, è di 46.

ASSISI, 12. — *Congresso dei Terziari francescani.* — Nella seduta antimeridiana, a cui assistettero numerosi congressisti, il P. Antonio da Trobaso svolse, assai applaudito, il tema dell'organizzazione e del funzionamento di Terz'Ordine come centro di vita comune e di buone opere.

Parlarono pure applauditi: il comm. Tolli, sulla vita attiva del Terz'Ordine e sul concorso che può dare alle opere cattoliche; il P. Stefano Ivancich, Definitore generale dei Francescani, a Zara, sulla stampa e la scuola; e l'avvocato conte Santucci sul Terzo Ordine e il Papato.

Nella seduta pomeridiana, svolsero temi d'indole sociale i seguenti oratori: Meda, di Milano, sul Terz'Ordine e la democrazia cristiana; Parlati, di Napoli, sul Terz'Ordine come mediatore di pace nei dissidi suscitati circa le questioni sociali, e Torregrossa, di Palermo, sugli insegnamenti del Papa, relativamente alla missione del Terz'Ordine a favore delle classi operaie.

Chiuse la serie dei discorsi l'Arcivescovo di Spoleto, Mons. Pagliari, che parlò sulle glorie francescane.

Indi il conte Santucci partecipò la erogazione di lire 400, che é stata fatta dai Congressisti ai poveri di Assisi.

Domattina, i Congressisti interverranno alla processione che si recherà dalla Cappella della Porziuncola alla Basilica di San Francesco.

Nel pomeriggio, alle 5, avrà luogo la solenne seduta di chiusura del Congresso, nella Basilica di S. Maria degli Angeli.

BARCELLONA, 12. — Gli studenti hanno ricominciato le dimostrazioni.

La gendarmeria fece una carica contro di essi, ristabilendo l'ordine.

Due studenti sono stati arrestati.

Le autorità hanno deciso di prendere misure di rigore.

BERLINO, 12. — La *National Zeitung* annunzia che il Direttore del Museo nazionale di Berlino, Jordan, è morto, ieri, presso Dresda.

FERROL, 12. — Alcuni ufficiali di marina avendo attaccato varî giornalisti, si formò nelle vie una dimostrazione di numerosi operai.

I gendarmi tentarono di disperdere i dimostranti; ma questi risposero a sassate, ferendo un tenente ed un caporale. Quindi ruppero i vetri del quartier generale della fanteria di marina.

Allora gli uomini di guardia al quartiere spararono in aria varî colpi di arma da fuoco.

Si teme che avvengano gravi disordini.

WASHINGTON, 12. — L' *Attorney general* ha dichiarato che nessuna legge impedisce di fare dei *meetings* di simpatia verso gli insorti di Cuba; ma ha soggiunto che tali *meetings* creerebbero difficoltà all'azione del Governo, il quale è risoluto a mantenere gli obblighi derivanti dai trattati.

BERLINO, 12. — Il *Berliner Tageblatt* annunzia, secondo voci che circolano a Berlino, che il soggiorno del Ministro russo, Witte, in quella città avrebbe avuto per iscopo di comprare per distruggerla, l'intera edizione del nuovo opuscolo del Consigliere di Stato russo Cyon, riguardante la signora Witte.

Il *Berliner Tageblatt* è informato che l'opuscolo, che fu veramente pubblicato, è attualmente scomparso dalla circolazione libraria, ma che sarà prossimamente posto di nuovo in vendita.

BERLINO, 12. — Il Cancelliere, principe di Hohenlohe si recherà domattina al castello di Hubertusstock, per fare la relazione all'Imperatore.

Il Ministro degli affari esteri russo, principe di Lobanoff, si recherà con treno speciale da Eberswalde a Hubertusstock ove, verso mezzodì, sarà ricevuto dall'Imperatore.

TRIESTE, 12. — Venne arrestato Giuseppe Giordi, proveniente da Lodi, come anarchico pericolosissimo.

NEW-YORK, 13 — Un dispaccio dell'Ammiraglio Carpenter annunzia che la situazione della Corea è inquietante.

Si dice che la Regina sia stata assassinata.

Una parte dei marinai dell'incrociatore degli Stati Uniti *York Town* è stata inviata a Seul.

COSTANTINOPOLI, 13 — Lo sgombro delle Chiese, dove si erano rifugiati 2414 Armeni, è terminato.

ASSISI, 13 — Stamane, alle 10, si è mossa dalla Chiesa di S. M degli Angeli, dopo una Messa solenne celebrata dal Vescovo di Città di Castello, una numerosa processione, dirigendosi alla Basilica di S. Francesco. Precedevano i Terziari Congressisti e seguivano i pellegrini, con un concerto.

Vi hanno pure preso parte i Vescovi ed il Clero.

La processione, visitati i Monumenti sacri, è giunta alle 11,15 alla Basilica di S. Francesco, ove si sciolse dopo la benedizione.

Alle 15,30 vi sarà seduta plenaria di chiusura del Congresso dei Terziari Francescani.

ASSISI, 13. — *Congresso dei Terziari francescani.* — Nella seduta di chiusura, presente numeroso pubblico, fu letto, fra vivi applausi, un'indirizzo da inviarsi al Papa per ringraziarlo del suo Breve al Congresso e per esprimergli piena devozione.

Quindi Leone Harmel espose, applaudito, il suo operato nei Congressi Francescani in Francia e nel Belgio.

Dopo un discorso di Mons. Grasselli, furono approvate le pro-

poste delle sezioni del Congresso, ed il Padre Luigi da Parma, rivolse parole di ringraziamento agli intervenuti.

Il Congresso fu chiuso alle ore 18 con un solenne *Te Deum.*

NEW-YORK, 13. — Secondo il *World*, il Ministro degli affari esteri, Olney, ha notificato al Governo Spagnuolo che la Spagna sarà responsabile di qualunque conseguenza risultasse in seguito al rifiuto delle autorità dell'Avana di riconoscere il Console generale degli Stati Uniti, Williams, come agente diplomatico.

La risoluzione del Ministro Olney è basata sul trattato del 1799 il quale accorda ai Consoli degli Stati Uniti il trattamento della Nazione più favorita.

Il Ministro sostiene che la Germania ottenne dalla Spagna che i Consoli tedeschi nelle Colonie spagnuole adempiano le funzioni di Agenti diplomatici.

SASSARI, 13. — I carabinieri di Terranova hanno arrestato il latitante Muzzighili, accusato di rapina e di due omicidi.

I carabinieri di Cuglieri hanno arrestato il latitante Cubeddu.

L'AVANA, 13. — Gli insorti catturarono nella baia di Santiago un piroscafo mercantile, equipaggiato da guerra dal Governo spagnuolo, armato di mitragliatrici ed avente a bordo 12 marinai ed il luogotenente di vascello.

L'equipaggio venne disarmato ed indi liberato.

BERLINO, 13. — Il Cancelliere, principe di Hohenlohe, offre oggi un pranzo in onore del Ministro degli Affari esteri russo, principe di Lobanoff.

Vi assisteranno l'Ambasciatore russo col personale dell'Ambasciata, i Ministri di Stato di Boetticher e barone di Marschall, l'Ambasciatore d'Italia, generale Lanza, e gli Incaricati d'affari di Francia e d'Austria-Ungheria.

BERLINO, 13. — Si assicura che il Ministro degli affari esteri russo, principe Lobanoff, rimarrà qui fino a martedì e che ripartirà per Pietroburgo martedì sera o mercoledì mattina.

PARIGI, 14. — Un dispaccio ufficiale del generale Duchesne reca particolari sui combattimenti, che precedettero la presa di Tananariva. Il dispaccio dice:

« Dopo combattimenti avvenuti il 20 e il 29 scorso settembre, i Francesi, attaccarono, il 30, su due colonne, le alture che circondano la città. La lotta fu accanita e durò fino alle ore due pomeridiane.

« Le batterie degli Hova avendo aperto il fuoco, i Francesi bombardarono la città. Una granata cadde nel Palazzo Reale. Sei colonne erano preparate all'assalto, quando i parlamentari malgasci chiesero la sospensione delle ostilità.

« I Francesi ebbero sei morti e 54 feriti, tra cui quattro ufficiali.

« I Francesi presero quattro cannoni, caricando alla baionetta ».

CADICE, 14. — Sono scoppiati disordini in occasione di una processione, che la plebe voleva impedire.

Intervenne la gendarmeria e disperse i dimostranti. Vi furono alcuni feriti. L'ordine fu ristabilito.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 12 ottobre 1895

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50.60

Barometro a mezzodì.	763.6
Umidità relativa a mezzodì	49
Vento a mezzodì	Nord debole.
Cielo	sereno.
Termometro centigrado.	Massimo 22.°5. Minimo 14.°1.

Pioggia in 24 ore: — —

Li 12 ottobre 1895.

In Europa depressione intorno alla Norvegia, pressione aumentata ed alta sulla Francia, Svizzera e Baviera. Christiansund 739; Amburgo 756; Monaco 768; Rochefort 771.

In Italia nelle 24 ore: barometro stazionario al S, salito 3 a 4 mm. al N, diverse pioggiarelle al Centro, alcune nebbie; venti deboli; temperatura leggermente diminuita.

Stamani: cielo nuvoloso nel versante adriatico, generalmente sereno altrove; venti deboli e freschi specialmente settentrionali.

Barometro a 765 a Cagliari, Torino, Belluno, a 763 a Trapani, Napoli, Budapest, a 762 lungo la costa ionica.

Mare generalmente calmo.

Probabilità: venti freschi del 4° quadrante; cielo vario con qualche pioggia sul versante adriatico, sereno in generale altrove; temperatura in diminuzione.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 12 ottobre 1895.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio. .	sereno	calmo	22 5	12 1
Genova	1/4 coperto	calmo	20 0	15 3
Massa Carrara .	1/4 coperto	calmo	20 1	12 0
Cuneo	sereno	—	16 9	8 8
Torino	1/4 coperto	—	17 7	10 2
Alessandria. . .	nebbioso	—	18 7	7 9
Novara	sereno	—	18 5	9 0
Domodossola . .	sereno	—	17 5	6 5
Pavia.	1/4 coperto	—	20 9	7 6
Milano	1/2 coperto	—	19 0	8 7
Sondrio	1/4 coperto	—	17 4	6 9
Bergamo. . . .	sereno	—	17 4	10 2
Brescia	1/2 coperto	—	12 0	11 0
Cremona. . . .	1/2 coperto	—	18 7	9 4
Mantova. . . .	sereno	—	21 0	13 6
Verona	sereno	—	22 5	13 5
Belluno	1/4 coperto	—	17 3	7 6
Udine.	1/2 coperto	—	18 8	10 0
Treviso	1/4 coperto	—	19 0	12 0
Venezia	1/4 coperto	mosso	20 3	12 0
Padova	1/4 coperto	—	18 7	9 6
Rovigo	piovoso	—	19 1	10 8
Piacenza. . . .	1/4 coperto	—	18 6	8 8
Parma	1/2 coperto	—	19 0	10 9
Reggio Emilia .	—	—	—	—
Modena	1/4 coperto	—	20 1	11 3
Ferrara	1/4 coperto	—	18 7	11 6
Bologna	1/4 coperto	—	19 8	11 9
Ravenna. . . .	sereno	—	21 1	10 6
Forlì	sereno	—	20 0	14 9
Pesaro	1/2 coperto	legg. mosso	21 0	13 3
Ancona	coperto	legg. mosso	21 4	16 0
Urbino	sereno	—	20 2	10 9
Macerata . . .	1/4 coperto	—	20 5	13 4
Ascoli Piceno . .	coperto	—	20 0	14 0
Perugia	sereno	—	20 1	11 4
Camerino . . .	1/2 coperto	—	17 1	11 1
Pisa	sereno	—	19 0	9 2
Livorno	sereno	calmo	18 0	13 0
Firenze	nebbioso	—	19 3	11 3
Arezzo	1/4 coperto	—	19 6	10 0
Siena.	nebbioso	—	18 1	10 1
Grosseto. . . .	1/4 coperto	—	24 1	14 1
Roma.	sereno	—	20 9	14 1
Teramo	1/4 coperto	—	20 7	11 2
Chieti	coperto	—	21 0	9 8
Aquila	1/2 coperto	—	17 5	10 1
Agnone	1/2 coperto	—	19 0	10 1
Foggia	coperto	—	23 9	15 3
Bari	3/4 coperto	calmo	22 3	16 5
Lecce.	coperto	—	25 6	17 0
Caserta	sereno	—	22 7	16 2
Napoli	sereno	calmo	21 6	16 8
Benevento . . .	nebbioso	—	22 0	12 7
Avellino. . . .	1/4 coperto	—	21 0	9 5
Salerno	—	—	—	—
Potenza	1/2 coperto	—	18 4	11 6
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	coperto	—	20 0	10 0
Reggio Calabria .	1/4 coperto	legg. mosso	25 1	20 8
Trapani	sereno	calmo	25 3	20 0
Palermo. . . .	sereno	calmo	23 1	15 0
Porto Empedocle.	1/4 coperto	calmo	25 0	19 0
Caltanissetta . .	sereno	—	24 0	12 8
Messina. . . .	1/4 coperto	calmo	26 0	2[illegible] 7
Catania	sereno	calmo	25 4	17 7
Siracusa. . . .	1/4 coperto	legg. mosso	26 7	20 4
Cagliari. . . .	sereno	calmo	2[illegible] 0	17 0
Sassari	1/4 coperto	—	22 6	14 4

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 12 ottobre 1895.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 lug. 95			RENDITA 5 % 1ª grida		— —	94,55 52½ 62½ 60		— —
			RENDITA 5 % 2ª grida	94,55	94 55			— —
»			detta in cartelle di L. 50 a 200	94,55 65	— —			— —
			detta » di L. 5 a 25	95,—	— —			— —
1 ott. 95			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
			detta 3 % 2ª grida		— —			56 50 (1)
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64		— —			100 30 (2)
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.)		— —			98 —
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			100 — (3)
1 giu. 95			» Rothschild		— —			104 20
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario.		Cor. Med.			
1 gen. 95	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
1 ott. 95	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			467 — (4)
»	500	500	dette 4 % 2ª a 8ª Emissione		— —			461 — (5)
1 giu. 93	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 ott. 95	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito	368	— —			— — (6)
»	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			492 —
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			499 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Op.ª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			— —
1 gen. 95	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4½ %		— —			498 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 lug. 95	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			687 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			500 —
1 lug. 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 apr. 95	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani, 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 95	1000	700	Az. Banca d'Italia		— —			778 —
1 gen. 93	1000	1000	» » Romana		— —			315 —
1 lug. 93	300	300	» » Generale		— —			68 —
1 gen. 95	250	250	» » di Roma		— —			110 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina		— —			— —
1 ott. 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			— —
1 lug. 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 apr. 95	500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi		— —	839		— —
1 lug. 95	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1200 —
1 gen. 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —	189¾		— —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		— —			64 —
1 gen. 94	150	150	» » dei Molini e Magazz. Generali		— —			35 —
1 gen. 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gen. 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			235 —
1 apr. 95	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		— —	214½		— —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 lug. 95	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			281 —
1 gen. 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			34 —
1 gen. 94	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			150 —
1 gen. 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			— —
1 gen. 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			36 —
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'Industria edilizia		— —			— —
	500		» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 gen. 95	500		» » « Credito Italiano »		— —			545 —

(1) ex L. 1,20 — (2) ex L. 2,00 — (3) ex L. 2,00 — (4) ex L. 10,00 — (5) ex L. 10,00 — (6) ex L. 10,57.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor.Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni.					
1 giu. 95	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			80 —
»	250	125	» » - Vita		— —			210 —
			Obbligazioni diverse.					
1 lug. 95	500	500	Obbl. Ferrov. 3 0/0 Emiss. 1887-88-89		— —			292 —
1 lug. 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)		— —			— —
1 gen. 95	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			460 —
1 ott. 94	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			350 —
»	250	250	» » » 4 %		— —			140 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			502 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 lug. 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 ott. 95	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro)		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —
»	250	250	» » FF.Napoli-Ottaiano (5 % oro)		— —			170 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 %		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
1 ott. 95	25	25	Obb. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

SCONTO	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di — FIRENZE	GENOVA	MILANO	NAPOLI	TORINO
2	Francia	90 giorni	— —	104 67½	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	105 30	— —	105 20	105 22½ 25	105 22	105 30 20	105 20
2	Londra	90 giorni	— —	26 41½	26 42	— —	— —	— —	— —
	»	Chêque	— —	26 56	— —	23 56	26 56	26 60 55	26 57
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chêque	— —	— —	— —	130 05 07	130 —	130 15 05	130 —

Risposta dei premi . 29 ottobre

Prezzi di Compensaz. 29 »

Compensazione . . . 30 ottobre

Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE SETTEMBRE 1895

Rendita 5 %	94 85
detta 3 %	57 50
Prestito Rothschild 5 %	104 25
Obb. Città di Roma 4 %	470 —
» Cred. Fond. S. Spirito	390 —
» » » B. Nazion.	492 —
» » » »	499 —
Azioni Ferr. Meridionali	688 —
» » Mediterranee	500 —
» Banca d'Italia	808 —
» » Romana	350 —
» » Generale	67 —
» Banco di Roma	110 —
» Banca Tiberina	— —
» Soc. Industriale	— —
» » Cred. Mobiliare	— —
» » Gas	835 —
» » Acqua Marcia	1200 —
» » Condotte d'acqua	188 —
» » Gener. Illuminaz.	235 —
» » Tramway-Omnib.	209 —
Azioni Soc. Molini Mag. Gen.	36 —
» » Immobiliare	66 —
» » Mat. Laterizi	— —
» » Navig. Gen. Ital.	285 —
» » Metallurgica Ital.	30 —
» » Piccola Borsa	154 —
» » An. Piem. di Elet.	— —
» » Risanamento	36 —
» » Cred. Ind. Ediliz.	— —
» » Fondiaria Incend.	80 —
» » » Vita	210 —
» » Ferr. Sarde	335 —
» » Credito Italiano	545 —
» » Ind. Valnerina	— —
Obb. Soc. Immob. 5 %	350 —
» » » 4 %	140 —
» » Ferroviarie	290 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	170 —
» » del Tirreno	460 —
» » Fond. Ist. Italiano	498 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

11 ottobre 1895.

Consolidato 5 % . . . . L. 94 32½

Consolidato 5 % senza la cedola del semestre in corso . . . . » 92 32½

Consolidato 3 % nominale . . . . » 56 33

Consolidato 3 % senza cedola nominale . . . » 55 13

Il Presidente
R. TITTONI.

Per il Sindaco: LUIGI BOSIO.

Visto: Il Deputato di Borsa: MOISÈ MODIGLIANI.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* TOMINO RAFFAELE.